



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Notiziario sulla giurisprudenza della *Corte di giustizia* *dell'Unione europea* in sede di rinvio pregiudiziale



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Notiziario sulla giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea
in sede di rinvio pregiudiziale

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Notiziario sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale

(Numero 3/2020 a cura di Paola D'Ovidio, Valeria Piccone, Lucia Tria, Angelina-Maria Perrino,
Matilde Brancaccio e Andrea Venegoni)

Roma 2021

INDICE

(settembre-dicembre 2020)

<i>In evidenza</i>	10	Sentenza della corte (Prima Sezione), 3 settembre 2020, C-186/19, <i>Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze contro Supreme Headquarters Allied Powers Europe</i>	17
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2020, C-303/19, <i>Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contro VR</i>	10	Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 novembre 2020, C-519/19, <i>Ryanair DAC contro DelayFix</i>	18
Parte I - <i>Decisioni</i>	13	Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 novembre 2020, C-433/19, <i>Ellmes Property Services Limited contro SP</i>	18
Area Civile	14	Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 novembre 2020, C-59/19, <i>Wikingerhof GmbH & Co. KG contro Booking.com BV</i> .	19
Cittadinanza dell'Unione	14	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 dicembre 2020 C-774/19 <i>A. B. e B. B. contro Personal Exchange International Limited</i>	20
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 novembre 2020, C-454/19, <i>Procedimento penale a carico di ZW</i>	14	Diritto d'autore e diritti connessi	20
Comunicazioni elettroniche	14	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 ottobre 2020, C-637/19, <i>BY contro CX</i>	20
Sentenza della corte (Grande Sezione), 15 settembre 2020, cause riunite C-807/18 e C-39/19, <i>Telenor Magyarország Zrt. contro Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke</i>	14	Diritto societario	21
Sentenza della corte (Quinta Sezione), 3 settembre 2020, C-719/18, <i>Vivendi SA contro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nei confronti di: Mediaset SpA</i>	15	Sentenza della corte (Nona Sezione), 16 settembre 2020, C-339/19, <i>SC Romenergo SA, Aris Capital SA contro Autoritatea de Supraveghere Financiară</i>	21
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2020, C-372/19, <i>Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) contro Weareone.World BVBA e Wecandance NV</i> .16	16	Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 dicembre 2020 C-710/19 <i>G. M. A. contro État belge</i>	22
Cooperazione giudiziaria in materia civile	17	Libertà di stabilimento	23
Sentenza della corte (Terza Sezione), 17 settembre 2020, C-540/19, <i>WV contro Landkreis Harburg</i>	17	Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 novembre 2020, C-427/19, <i>Bulstrad Vienna Insurance Group“ AD contro Olympic Insurance Company Ltd</i>	23

[Vai all'Indice](#)

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 dicembre 2020 C-218/19 *Adina Onofrei contro Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris e a.*24

Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.....25

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 novembre 2020, C-299/19, *Techbau SpA contro Azienda Sanitaria Locale AL* ...25

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 ottobre 2020. cause riunite C-720/18 e C-721/18, *Ferrari SpA contro DU*.....26

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 dicembre 2020 C-607/19 *Husqvarna AB contro Lidl Digital International GmbH & Co. KG*27

Politica di asilo.....27

Sentenza della corte (Prima Sezione), 9 settembre 2020, C-651/19, *JP contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides*27

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 novembre 2020, C-238/19, *EZ contro Bundesrepublik Deutschland*28

Proprietà intellettuale29

Sentenza della corte (Grande Sezione), 8 settembre 2020, C-265/19, *Recorded Artists Actors Performers Ltd contro Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs, Enterprise and Innovation, Ireland, Attorney General*.....29

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 novembre 2020, C-147/19, *Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A. contro Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) e Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)*30

Servizi nel mercato interno30

Sentenza della corte (Grande Sezione), 22 settembre 2020, cause riunite C-724/18 e C-727/18, *Cali Apartments SCI (C-724/18), HX (C-727/18) contro Procureur général près la cour d'appel de Paris, Ville de Paris*30

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia31

Sentenza della corte (Prima Sezione), 30 settembre 2020, C-233/19, *B. contro Centre public d'action sociale de Liège*32

Sentenza della corte (Quinta Sezione), 17 settembre 2020, C-806/18, *JZ*32

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 ottobre 2020, C-568/19, *MO contro Subdelegación del Gobierno en Toledo*.....33

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha* (Corte superiore di giustizia di Castiglia-La Mancia, Spagna) 33

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 novembre 2020, Cause riunite C-225/19 e C-226/19, *R.N.N.S. e K.A. contro Minister van Buitenlandse Zaken*33

Sentenza della corte (Prima Sezione), 30 settembre 2020, C-402/19, *LM contro Centre public d'action sociale di Seraing*.....34

Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo .35

Sentenza della corte (Quarta Sezione), 3 settembre 2020, cause riunite C-503/19 e C-592/19, *UQ (C-503/19), SI (C-592/19) contro Subdelegación del Gobierno en Barcelona*35

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 dicembre 2020, C-616/19, *M.S. e a. contro Minister for Justice and Equality*35

Trasporti aerei36

Sentenza della corte (Ottava Sezione), 3 settembre 2020, C-530/19, *NM, in qualità*

[Vai all'Indice](#)

<i>di commissario liquidatore della NIKI Luftfabrik GmbH, contro ON</i>	36	Sentenza della Corte dell'1 ottobre 2020, C-485/18, <i>Groupe Lactalis contro Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Ministre de l'Économie et des Finances</i>	43
Sentenza della corte (Ottava Sezione), 3 settembre 2020, C-356/19, <i>Delfly sp. z o.o. Contro Smartwings Poland sp. z o. o., già Travel Service Polska sp. z o.o.</i>	36	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 ottobre 2020, C-529/19, <i>Möbel Kraft GmbH & Co. KG contro ML</i>	45
Trattamento dei dati personali	37	Area Lavoro	46
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 novembre 2020, C-61/19, <i>Orange Romania SA contro Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)</i>	38	Distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi	46
-	39	Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'1 dicembre 2020 C-815/18 <i>Federatie Nederlandse Vakbeweging contro Van den Bosch Transporten BV e a.</i>	46
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 dicembre 2020 C-620/19 <i>Land Nordrhein-Westfalen contro D.-H. T. en tant que liquidateur de J & S Service UG</i>	39	Lavoro tramite agenzia interinale	47
Tutela dei consumatori	39	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 ottobre 2020, C-681/18, <i>JH contro KG</i>	47
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione), 3 settembre 2020, C-98/20, <i>mBank S.A. Contro PA</i>	39	Libera circolazione dei lavoratori	48
Sentenza della corte (Sesta Sezione), 10 settembre 2020, C-738/19, <i>A contro B, C39</i>		Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2020, C-181/19, <i>Jobcenter Krefeld – Widerspruchsstelle contro JD</i>	48
Sentenza della corte (Prima Sezione), 3 settembre 2020, cause riunite C-84/19, C-222/19 e C-252/19, <i>Profi Credit Polska SA contro QJ (C-84/19), e BW contro DR (C-222/19), e QL contro CG (C-252/19)</i> ..	40	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen</i> (Tribunale superiore per il contenzioso sociale, Land Renania settentrionale-Vestfalia, Germania).....	48
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 novembre 2020, C-287/19, <i>DenizBank AG contro Verein für Konsumenteninformation</i>	41	Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	48
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 novembre 2020, C-269/19, <i>Banca B. SA contro A.A.A.</i>	42	Sentenza della corte (Terza Sezione), 24 settembre 2020, C-223/19, <i>YS contro NK AG</i>	48
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 ottobre 2020, C-641/19, nel procedimento <i>EU contro PE Digital GmbH</i>	43	Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'8 ottobre 2020, C-644/19, <i>FT contro Universitatea Lucian Blaga Sibiu, GS e a., HS, Ministerul Educației Naționale</i>	50

[Vai all'Indice](#)

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2020, C-303/19, <i>Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contro VR</i>	51	Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2020 cause riunite C-245/19 e C-246/19, <i>État luxembourgeois contro B</i> (C-245/19), e <i>État luxembourgeois contro B, C, D, F.C., con l'intervento di: A</i> (C-246/19)..	58
Politica sociale	52	Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla <i>Cour administrative</i> (Corte amministrativa, Lussemburgo)	58
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 novembre 2020, C-463/19, <i>Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle contro Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle</i>	52	Imposta sul valore aggiunto (IVA) ...	59
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 novembre 2020, C-300/19, <i>UQ contro Marclean Technologies SLU</i>	52	Ordinanza della Corte (Decima Sezione), 3 settembre 2020, C-610/19, <i>Vikingo Fővállalkozó Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága</i>	59
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 novembre 2020, C-799/19, <i>NI e a. contro Sociálna poisťovňa</i>	53	Sentenza della corte (Ottava Sezione), 16 settembre 2020, C-528/19, <i>Mitteldutsche Hartstein-Industrie AG contro Finanzamt Y</i> , 60	
Previdenza sociale	53	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 dicembre 2020, C-656/19, <i>Bakati Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága</i>	61
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 ottobre 2020, C-243/19, <i>A contro Veselibas ministrija</i>	53	Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 17 dicembre 2020 C-346/19 <i>Bundeszentralamt für Steuern contro Y-GmbH</i>	62
Sicurezza sociale	54	Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2020 C-449/19 <i>WEG Tevesstraße contro Finanzamt Villingen-Schwenningen</i>	62
Sentenza della corte (Quarta Sezione), 23 settembre 2020, C-777/18, <i>WO contro Vas Megyei Kormányhivatal</i>	54	Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 dicembre 2020 C-801/19 <i>FRANCK d.d. Zagreb contro Ministarstvo financija Republike Hrvatske Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak</i>	63
Trasferimenti d'impresa	55	Sentenza della corte (Ottava Sezione), 10 settembre 2020, C-509/19, <i>BMW Bayerische Motorenwerke AG contro Hauptzollamt München</i>	63
Sentenza della corte (Quinta Sezione), 9 settembre 2020, cause riunite C-674/18 e C-675/18, <i>EM contro TMD Friction GmbH (C-674/18), e FL contro TMD Friction EsCo GmbH (C-675/18)</i>	55	Sentenza della corte (Ottava Sezione), 16 settembre 2020, C-312/19, <i>XT contro</i>	
Area Tributaria	58		
Accise	58		
Sentenza della corte (Ottava Sezione), 16 settembre 2020, C-674/19, <i>Skonis ir kvapas UAB contro Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, con l'intervento di: Vilniaus teritorinė muitinė</i> ..	58		
Diritto ad un ricorso effettivo	58		

<i>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos</i>	64	<i>Generală de Administrare a Marilor Contribuabili</i>	68
Sentenza della corte (Seconda Sezione), 17 settembre 2020, C-791/18, <i>Stichting Schoonzicht contro Staatssecretaris van Financiën</i>	64	Unione doganale	68
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'8 ottobre 2020 C-657/19, <i>Finanzamt D contro E</i>	64	Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 novembre 2020, C-775/19, <i>5th AVENUE Products Trading GmbH contro Hauptzollamt Singen</i>	68
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 novembre 2020, C-734/19, <i>ITH Comercial Timișoara SRL contro Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București e Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice</i>	65	Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità	69
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 novembre 2020, C-77/19, <i>Kaplan International colleges UK Ltd contro The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs</i>	66	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 dicembre 2020 C-44/19 <i>Repsol Petróleo, SA contro Administración General del Estado</i>	69
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 novembre 2020, C-42/19, <i>Sonaecom SGPS SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira</i>	66	Area Penale	70
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 novembre 2020, C-787/18, <i>Skatteverket contro Sögård Fastigheter AB</i>	67	Cooperazione giudiziaria in materia penale	70
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 dicembre 2020 C-488/18 <i>Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen contro Golfclub Schloss Igling e.V. (Corte tributaria federale, Germania)</i>	67	Sentenza della corte (Quarta Sezione), 24 settembre 2020, C-195/20 PPU, XC, con l'intervento di: <i>Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof</i>	70
Libertà di stabilimento	68	Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1 ottobre 2020, C-603/19, <i>nel procedimento penale a carico di TG, UF, con l'intervento di: Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce</i>	70
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 ottobre 2020, C-558/19, <i>Impresa Pizzarotti & C-SPA Italia Sucursala Cluj contro Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția</i>		Sentenza della corte (Grande Sezione) 24 novembre 2020, C-510/19, <i>procedimento penale a carico di AZ</i>	71
		Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2020, C-416/20, PPU TR..	72
		Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020, C-354/20, PPU L e P	72
		Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 dicembre 2020, C-584/19, <i>Procedimento penale a carico di A e a.</i>	73

Estradizione di un cittadino dell'Unione verso uno Stato terzo	74	<i>Procedimento penale a carico di DR</i> (Causa C-845/19).....	84
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020, C-398/19, <i>BY contro Generalstaatsanwaltschaft Berlin</i>	74	Indice <i>cronologico</i> delle decisioni	86
Parte II - <i>Questioni pendenti</i>	76		
Area Civile	77		
Protezione internazionale	77		
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Bundesverwaltungsgericht</i> (Germania) il 18 ottobre 2019 – <i>Bundesrepublik Deutschland / SE</i> (Causa C-768/19)	77		
Area Lavoro	79		
Lavoro a tempo determinato	79		
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 3 aprile 2019 – <i>YT e a. / Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania</i> (Causa C-282/19).....	79		
Area Tributaria	82		
Imposta sul valore aggiunto (IVA)	82		
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Naczelny Sąd Administracyjny</i> (Polonia) il 22 novembre 2019 – <i>G. Sp. z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy</i> (Causa C-855/19)	82		
Area Penale	84		
Cooperazione giudiziaria in materia penale	84		
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Procura della Repubblica di Trento (Italia) il 24 gennaio 2020 – <i>procedimento penale a carico di XK</i> (Causa C-66/20)	84		
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Apelativen sad Varna</i> (Bulgaria) il 19 novembre 2019 –			

In evidenza

I. - Tra le principali decisioni rese in ambito **civile** della Corte di giustizia dell'Unione europea, in sede di rinvio pregiudiziale, si segnala, in tema di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a seguito di lo invio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Torino:

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 novembre 2020, C-299/19, *Techbau SpA contro Azienda Sanitaria Locale AL*

L'articolo 2, punto 1, primo comma, della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che un appalto pubblico di lavori costituisce una transazione commerciale che comporta la consegna di merci o la prestazione di servizi, ai sensi di tale disposizione, e rientra quindi nell'ambito di applicazione *ratione materiae* di tale direttiva.

II. - Nell'area **lavoro** si segnalano, in tema di diritto alla parità di trattamento, a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione:

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2020, C-302/19, *Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contro WS*

L'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a

una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del titolare di un permesso unico, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della medesima direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2020, C-303/19, *Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contro VR*

L'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), di detta direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo, qualora tale Stato membro non abbia espresso, in sede di recepimento di detta direttiva nel diritto nazionale, la propria intenzione di avvalersi della deroga alla parità di trattamento consentita dall'articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva.

III. - Nell'area **tributaria**, si segnala, in tema di diritto ad un ricorso effettivo:

[Vai all'Indice](#)

**Sentenza della Corte (Grande Sezione)
del 6 ottobre 2020 cause riunite C-245/19 e
C-246/19, *État luxembourgeois contro B*
(C-245/19), e *État luxembourgeois contro
B, C, D, F.C., con l'intervento di: A* (C-
246/19)**

1) L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 7 e 8, nonché con l'articolo 52, paragrafo 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso:

– che esso osta a che la normativa di uno Stato membro, che attua la procedura di scambio di informazioni su richiesta, istituita dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, come modificata dalla direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, escluda che una decisione con la quale l'autorità competente di tale Stato membro obbliga una persona che detiene talune informazioni a fornirle dette informazioni, al fine di soddisfare una richiesta di scambio di informazioni proveniente dall'autorità competente di un altro Stato membro, possa essere oggetto di un ricorso proposto da una siffatta persona, e

– che esso non osta a che una tale normativa escluda che una simile decisione possa essere oggetto di ricorsi proposti dal contribuente a carico del quale si svolge, in tale altro Stato membro, l'indagine da cui trae origine detta richiesta, nonché da terzi interessati dalle informazioni in questione.

2) L'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 5 della direttiva 2011/16, come modificata dalla direttiva 2014/107, devono essere interpretati nel senso che una decisione con la quale l'autorità competente di uno Stato membro obbliga un detentore di informazioni a fornirle tali informazioni, al fine di soddisfare una

richiesta di scambio di informazioni proveniente dall'autorità competente di un altro Stato membro, dev'essere considerata, unitamente a tale richiesta, come vertente su informazioni che non appaiono manifestamente prive di qualsiasi prevedibile pertinenza, qualora essa precisi l'identità del detentore delle informazioni di cui trattasi, quella del contribuente oggetto dell'indagine da cui è scaturita la richiesta di scambio di informazioni e il periodo cui l'indagine stessa si riferisce, e qualora essa verta su contratti, fatturazioni e pagamenti che, pur non essendo individuati con precisione, sono definiti mediante criteri attinenti, in primo luogo, al fatto che essi sono stati rispettivamente stipulati o effettuati dal detentore, in secondo luogo, alla circostanza che essi sono intervenuti nel periodo cui si riferisce l'indagine stessa e, in terzo luogo, al loro legame con il contribuente coinvolto.

IV. - Nell'area **penale**, si richiama la decisione relativa all'extradizione di un cittadino dell'Unione verso uno Stato terzo:

**Sentenza della Corte (Grande Sezione)
del 17 dicembre 2020, C-398/19, *BY contro
Generalstaatsanwaltschaft Berlin***

1) Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi si applicano alla situazione di un cittadino dell'Unione europea, che ha la cittadinanza di uno Stato membro e soggiorna nel territorio di un altro Stato membro ed è oggetto di una domanda di estradizione rivolta a quest'ultimo Stato da uno Stato terzo, anche qualora il suddetto cittadino abbia trasferito il centro dei propri interessi in tale altro Stato membro in un momento in cui non aveva ancora lo status di cittadino dell'Unione.

[Vai
all'Indice](#)

2) Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, qualora lo Stato membro di cui ha la cittadinanza la persona reclamata – cittadino dell'Unione oggetto di una domanda di estradizione presentata da uno Stato terzo a un altro Stato membro – sia stato informato da quest'ultimo Stato dell'esistenza di tale domanda, né l'uno né l'altro di tali Stati membri è tenuto a chiedere allo Stato terzo richiedente di trasmettere una copia del fascicolo penale al fine di consentire allo Stato membro di cui la suddetta persona ha la cittadinanza di valutare la possibilità di esercitare esso stesso l'azione penale nei confronti di tale persona. Purché abbia debitamente informato lo Stato membro di cui la stessa persona ha la cittadinanza dell'esistenza della domanda di estradizione, di tutti gli elementi di diritto e di fatto comunicati dallo Stato terzo richiedente nell'ambito di tale domanda, nonché di ogni cambiamento della situazione in cui la persona reclamata si trova, rilevante ai fini di un'eventuale emissione di un mandato d'arresto europeo nei suoi confronti, lo Stato membro richiesto può estradare detta

persona senza essere tenuto ad attendere che lo Stato membro di cui essa ha la cittadinanza rinunci, con una decisione formale, all'emissione del suddetto mandato d'arresto, riguardante quanto meno i medesimi fatti menzionati nella richiesta di estradizione, se quest'ultimo Stato membro si astenga dal procedere alla summenzionata emissione entro un termine ragionevole che gli è stato accordato a tal fine dallo Stato membro richiesto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie.

3) Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che lo Stato membro che ha ricevuto da uno Stato terzo una domanda di estradizione, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, di un cittadino dell'Unione, che ha la cittadinanza di un altro Stato membro, non è tenuto a rifiutare l'extradizione e ad esercitare esso stesso l'azione penale allorché il suo diritto nazionale glielo consente.

[Vai all'Indice](#)

Parte I - *Decisioni*

[Vai
all'Indice](#)

Area Civile

Cittadinanza dell'Unione

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 novembre 2020, C-454/19, *Procedimento penale a carico di ZW*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Amtsgericht Heilbronn* (Tribunale circoscrizionale di Heilbronn, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione – Articolo 21 TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Incriminazione penale che riguarda in modo specifico la sottrazione internazionale di minori – Restrizione – Giustificazione – Tutela del minore – Proporzionalità.

L'articolo 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di una normativa di uno Stato membro in forza della quale il fatto che un genitore non consegna al curatore designato il proprio figlio che si trova in un altro Stato membro è passibile di sanzioni penali anche in assenza di ricorso alla forza, alla minaccia di un grave danno o all'inganno, mentre, quando il minore si trova nel territorio del primo Stato membro, il medesimo fatto è punibile soltanto in caso di ricorso alla forza, alla minaccia di un grave danno o all'inganno.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233924&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4761272>

Conclusioni dell'avvocato generale Gerard Hogan presentate il 4 giugno 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226984&pageIndex=>

[0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4761272](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=4761272)

Comunicazioni elettroniche

Sentenza della corte (Grande Sezione), 15 settembre 2020, cause riunite C-807/18 e C-39/19, *Telenor Magyarország Zrt. contro Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla *Fővárosi Törvényszék* (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria)

Rinvio pregiudiziale – Comunicazioni elettroniche – Regolamento (UE) 2015/2120 – Articolo 3 – Accesso a un'Internet aperta – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritti degli utenti finali – Diritto di accedere alle applicazioni e ai servizi, nonché di utilizzarli – Diritto di fornire applicazioni e servizi – Articolo 3, paragrafo 2 – Divieto di accordi e di pratiche commerciali che limitano l'esercizio dei diritti degli utenti finali – Nozioni di “accordi”, di “pratiche commerciali”, di “utenti finali” e di “consumatori” – Valutazione dell'esistenza di una limitazione all'esercizio dei diritti degli utenti finali – Modalità – Articolo 3, paragrafo 3 – Obbligo di trattamento equo e non discriminatorio del traffico – Possibilità di attuare misure di gestione ragionevole del traffico – Divieto di misure di blocco e di rallentamento del traffico – Eccezioni – Pratiche commerciali consistenti nell'offrire pacchetti che prevedono che i clienti che li sottoscrivono acquistino un piano tariffario che conferisce loro il diritto di utilizzare senza restrizioni un determinato volume di dati,

[Vai all'Indice](#)

senza che da tale volume sia detratto l'utilizzo di talune applicazioni e di taluni servizi specifici soggetti a "tariffa zero", e che essi possano, una volta esaurito detto volume di dati, continuare a utilizzare senza restrizioni tali applicazioni e tali servizi specifici, mentre alle altre applicazioni e agli altri servizi sono applicate misure di blocco o di rallentamento del traffico

L'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, deve essere interpretato nel senso che pacchetti attuati da un fornitore di servizi di accesso a Internet mediante accordi conclusi con utenti finali, ai sensi dei quali questi ultimi possono acquistare un piano tariffario che conferisce loro il diritto di utilizzare senza restrizioni un determinato volume di dati, senza che da tale volume sia detratto l'utilizzo di talune applicazioni e di taluni servizi specifici soggetti a tariffa zero, e, una volta esaurito tale volume di dati, possono continuare a utilizzare senza restrizioni tali applicazioni e tali servizi specifici, mentre alle altre applicazioni e agli altri servizi disponibili sono applicate misure di blocco o di rallentamento del traffico:

– sono incompatibili con il paragrafo 2 di tale articolo, in combinato disposto con il paragrafo 1 dello stesso, in quanto detti pacchetti, detti accordi e dette misure di blocco o di rallentamento limitano l'esercizio dei diritti degli utenti finali; e

– sono incompatibili con il paragrafo 3 di detto articolo in quanto le suddette misure di blocco o di rallentamento sono basate su considerazioni di ordine commerciale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=231042&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&id=19899429#ctx1>

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=224082&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&id=19899429#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona presentate il 4 marzo 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=224082&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&id=19899429#ctx1>

Sentenza della corte (Quinta Sezione), 3 settembre 2020, C-719/18, *Vivendi SA contro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nei confronti di: Mediaset SpA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia)

Rinvio pregiudiziale – Comunicazioni elettroniche – Articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Libertà e pluralismo dei media – Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Direttiva 2002/21/CE – Articoli 15 e 16 – Normativa nazionale che vieta ad un'impresa dotata di un significativo potere di mercato in un settore di raggiungere una "rilevante dimensione economica" in un altro settore – Calcolo dei ricavi realizzati nel settore delle comunicazioni elettroniche e nel settore dei media – Definizione del settore delle comunicazioni elettroniche – Limitazione ai mercati oggetto di regolamentazione ex ante – Considerazione dei ricavi delle società collegate – Fissazione di una soglia di ricavi diversa per le società attive nel settore delle comunicazioni elettroniche

L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che ha l'effetto di impedire ad una società registrata in un altro Stato membro, i cui ricavi realizzati nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai fini di tale normativa, siano superiori al 40% dei ricavi complessivi di tale settore, di conseguire nel sistema integrato delle

[Vai all'Indice](#)

comunicazioni ricavi superiori al 10% di quelli del sistema medesimo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=230608&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=19899429#ctx1>

Concorrenza

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2020, C-372/19, *Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) contro Weareone.World BVBA e Wecandance NV*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Ondernemingsrechtbank Antwerpen* (Tribunale delle imprese, Anversa, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Nozione di “prezzi iniqui” – Società di gestione collettiva dei diritti d'autore – Situazione di monopolio di fatto – Posizione dominante – Abuso – Esecuzione di opere musicali durante festival di musica – Tariffario basato sull'incasso lordo derivante dalla vendita di biglietti di ingresso – Ragionevole rapporto con la prestazione della società di gestione collettiva – Determinazione della quota del repertorio musicale della società di gestione collettiva effettivamente eseguita.

L'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che non costituisce abuso di posizione dominante, ai sensi di tale articolo, l'imposizione, da parte di una società di gestione collettiva che detiene un monopolio di fatto in uno Stato membro, agli organizzatori di eventi musicali, per il diritto di comunicazione al pubblico di opere musicali, di un tariffario nel quale:

– i compensi dovuti a titolo di diritto d'autore sono calcolati sulla base di una tariffa applicata all'incasso lordo derivante dalla

vendita di biglietti di ingresso, senza che sia possibile dedurre da tale incasso tutte le spese relative all'organizzazione del festival che non abbiano alcun rapporto con le opere musicali ivi eseguite, purché, alla luce dell'insieme delle circostanze rilevanti del caso di specie, i compensi effettivamente imposti dalla società di gestione in applicazione di tale tariffario non presentino un carattere eccessivo tenuto conto, in particolare, della natura e della portata dell'utilizzo delle opere, del valore economico generato da tale utilizzo e del valore economico delle prestazioni di tale società di gestione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare, e

– viene utilizzato un sistema forfettario in scaglioni al fine di determinare, tra le opere musicali eseguite, la quota di queste ultime che viene attinta dal repertorio di tale società di gestione, purché non esista altro metodo che consenta di identificare e di quantificare in maniera più precisa l'utilizzo di tali opere e che sia idoneo a realizzare lo stesso scopo legittimo, ossia la tutela degli interessi degli autori, dei compositori e degli editori musicali, senza tuttavia comportare un aumento sproporzionato delle spese sostenute ai fini della gestione dei contratti e della sorveglianza sull'utilizzo delle opere musicali protette dal diritto d'autore; spetta al giudice nazionale verificarlo, alla luce del caso concreto di cui è investito e tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui la disponibilità e l'affidabilità dei dati forniti, nonché degli strumenti tecnologici esistenti.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234322&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4761272>

Conclusioni dell'avvocato generale Giovanni Pitruzzella presentate il 16 luglio 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228701&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4761272>

[Vai all'Indice](#)

Cooperazione giudiziaria in materia civile

Sentenza della corte (Terza Sezione), 17 settembre 2020, C-540/19, *WV contro Landkreis Harburg*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesgerichtshof* (Corte federale di giustizia, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 3, lettera b) – Autorità giurisdizionale del luogo di residenza abituale del creditore di alimenti – Azione di regresso proposta da un ente pubblico surrogato nei diritti del creditore di alimenti

Un ente pubblico che intende recuperare, mediante un'azione di regresso, somme versate in luogo di alimenti a un creditore di alimenti, nei cui diritti esso è surrogato nei confronti del debitore di alimenti, è legittimato ad avvalersi della competenza dell'autorità giurisdizionale del luogo in cui detto creditore risiede abitualmente, prevista dall'articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 (CE) del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=231185&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18667203#ctx1>

Sentenza della corte (Prima Sezione), 3 settembre 2020, C-186/19, *Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fzce contro Supreme Headquarters Allied Powers Europe*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Hoge Raad der Nederlanden* (Corte suprema dei Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Materia civile e commerciale – Competenza giurisdizionale – Competenze esclusive – Articolo 24, punto 5 – Controversie in materia di esecuzione delle decisioni – Domanda di un'organizzazione internazionale fondata sull'immunità dall'esecuzione e diretta alla revoca di un sequestro conservativo presso terzi nonché al divieto imporre nuovamente un sequestro

1) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una domanda di provvedimenti provvisori proposta dinanzi a un giudice di uno Stato membro, nell'ambito della quale un'organizzazione internazionale faccia valere la sua immunità dall'esecuzione al fine di ottenere tanto la revoca di un sequestro conservativo presso terzi, eseguito in uno Stato membro diverso da quello del foro, quanto il divieto di imporre nuovamente un siffatto sequestro per gli stessi motivi, e proposta parallelamente a un procedimento di merito fondato su un credito derivante dall'asserito mancato pagamento del carburante fornito ai fini di un'operazione di mantenimento della pace svolta da tale organizzazione, rientra nella nozione di materia civile o commerciale, purché la suddetta domanda non sia proposta in forza di prerogative dei pubblici poteri, ai sensi del diritto dell'Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.

2) L'articolo 24, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una domanda di provvedimenti provvisori proposta dinanzi a un giudice di uno Stato membro, nell'ambito della quale un'organizzazione internazionale faccia valere la sua immunità dall'esecuzione al fine di

[Vai all'Indice](#)

ottenere tanto la revoca di un sequestro conservativo presso terzi, eseguito in uno Stato membro diverso da quello del foro, quanto il divieto di imporre nuovamente un siffatto sequestro per gli stessi motivi, non rientra nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro nel quale il sequestro conservativo presso terzi è stato eseguito.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=230601&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=19088642#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 2 aprile 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=224900&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=19088642#ctx1>

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 novembre 2020, C-519/19, *Ryanair DAC contro DelayFix*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy* (Tribunale regionale di Varsavia, XXIII Sezione commerciale di appello, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Contratto di trasporto aereo – Clausola attributiva di competenza contratta dal passeggero avente la qualità di consumatore – Credito di tale passeggero nei confronti della compagnia aerea – Cessione di tale credito a una società di recupero crediti – Opponibilità della clausola attributiva di competenza da parte della compagnia aerea alla società cessionaria del credito di detto passeggero – Direttiva 93/13/CEE

L'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente

la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero e una compagnia aerea, non può essere opposta da quest'ultima a una società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un'azione risarcitoria intentata nei confronti della compagnia aerea sulla base del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, a meno che, ai sensi della normativa dello Stato i cui giudici sono designati in tale clausola, detta società di recupero crediti sia subentrata al contraente iniziale in tutti i suoi diritti e obblighi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Se del caso, una tale clausola, inserita in un contratto concluso tra un consumatore, vale a dire il passeggero aereo, e un professionista, ovvero la compagnia aerea, senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233867&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4643069>

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 novembre 2020, C-433/19, *Ellmes Property Services Limited contro SP*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberster Gerichtshof* (Corte suprema, Austria)

[Vai all'Indice](#)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Articolo 24, punto 1 – Competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari – Articolo 7, punto 1, lettera a) – Competenza speciale in materia contrattuale – Azione giudiziaria di un condomino volta a ottenere la cessazione dell'uso a fini turistici di un'unità immobiliare condominiale da parte di un altro condomino

1) L'articolo 24, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un'azione promossa da un condomino al fine di vietare a un altro condomino di modificare arbitrariamente la destinazione d'uso dell'unità immobiliare condominiale di sua proprietà, come prevista dal contratto condominiale, senza il consenso degli altri condomini, dev'essere considerata un'azione in materia di diritti reali immobiliari, ai sensi di tale disposizione, purché tale destinazione sia opponibile non soltanto agli altri condomini, bensì anche erga omnes, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

2) L'articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui la destinazione d'uso di un'unità immobiliare condominiale prevista da un contratto condominiale non sia opponibile erga omnes, un'azione promossa da un condomino al fine di vietare a un altro condomino di modificare arbitrariamente tale destinazione, senza il consenso degli altri condomini, dev'essere considerata un'azione in materia contrattuale, ai sensi della suddetta disposizione. Salvo verifica da parte del giudice del rinvio, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è quello in cui detto bene è situato.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/docu>

[ment.jsf?text=&docid=233541&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4761272](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233541&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4761272)

Conclusioni dell'avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 18 giugno 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227575&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4761272>

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 novembre 2020, C-59/19, *Wikingerbhof GmbH & Co. KG contro Booking.com BV*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesgerichtshof* (Corte federale di giustizia, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale – Articolo 7, punti 1 e 2 – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Azione inibitoria di pratiche commerciali considerate contrarie al diritto della concorrenza – Allegazione di abuso di posizione dominante consistente in pratiche commerciali coperte da disposizioni contrattuali – Piattaforma di prenotazione alberghiera online Booking.com.

L'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso si applica a un'azione diretta a inibire determinate pratiche messe in atto nell'ambito del rapporto contrattuale che vincola l'attore al convenuto e fondata su un'allegazione di abuso di posizione dominante commesso da quest'ultimo, in violazione del diritto della concorrenza.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234206&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4773516>

[Vai all'Indice](#)

Conclusioni dell'avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 10 settembre

2020

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230870&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4773516>

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 dicembre 2020 C-774/19 *A. B. e B. B. contro Personal Exchange International Limited*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Vrhovno sodišče Republike Slovenije* (Corte Suprema, Slovenia)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 15, paragrafo 1 – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Nozione di “consumatore” – Contratto di gioco del poker concluso on-line tra una persona fisica e un organizzatore di giochi d'azzardo – Persona fisica che si guadagna da vivere con il gioco del poker on-line – Conoscenze possedute da tale persona – Regolarità dell'attività

L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica domiciliata in uno Stato membro la quale, da un lato, abbia concluso con una società stabilita in un altro Stato membro un contratto per giocare a poker su Internet, contenente condizioni generali determinate da quest'ultima e, dall'altro, non abbia né ufficialmente dichiarato una siffatta attività né offerto tale attività a terzi a titolo di servizio a pagamento, non perde la qualità di consumatore» ai sensi di tale disposizione anche qualora giochi a detto gioco per molte ore al giorno, possieda conoscenze estese e ottenga da tale gioco vincite ingenti.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=235347&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

Diritto d'autore e diritti connessi

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 ottobre 2020, C-637/19, *BY contro CX*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Svea hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen* (Corte d'appello di Stoccolma competente in materia di proprietà intellettuale e affari economici, Svezia)

Rinvio pregiudiziale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell'informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione di “pubblico” – Trasmissione a un organo giurisdizionale, per via elettronica, di un'opera protetta, come elemento di prova nell'ambito di un procedimento giurisdizionale

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che la nozione di comunicazione al pubblico, prevista in tale disposizione, non riguarda la trasmissione a un organo giurisdizionale, per via elettronica, di un'opera protetta, come elemento di prova nell'ambito di un procedimento giudiziario tra privati.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=233005&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14718418#ctx1>

[Vai all'Indice](#)

Conclusioni dell'Avvocato generale Gerard Hogan presentate il 3 settembre 2020

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=230619&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14718418#ctx1>

Diritto societario

Sentenza della corte (Nona Sezione), 16 settembre 2020, C-339/19, *SC Romenergo SA, Aris Capital SA contro Autoritatea de Supraveghere Financiară*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Înalta Curte de Casație și Justiție* (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania)

Rinvio pregiudiziale – Libertà di circolazione dei capitali – Diritto societario – Azioni ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato – Società d'investimento finanziario – Normativa nazionale che stabilisce un massimale per la partecipazione al capitale di talune società d'investimento finanziario – Presunzione legale di concertazione

L'articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una misura nazionale che prevede un massimale del 5% per la partecipazione al capitale di una società d'investimento finanziario, qualora tale misura non sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=231104&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18678863#ctx1>

Leale cooperazione in materia fiscale

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 ottobre 2020, C-677/19, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Vâlcea (Tribunale superiore di Vâlcea, Romania) *SC Valoris SRL contro Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea, Administrația Fondului pentru Mediu*

Rinvio pregiudiziale – Principi del diritto dell'Unione – Principio di leale cooperazione – Principi di equivalenza e di effettività – Restituzione dei tributi riscossi da uno Stato membro in violazione del diritto dell'Unione – Termine previsto per presentare le domande di rimborso di tali tributi – Mancanza di un termine analogo per il rimborso di somme incassate da tale Stato membro in violazione del diritto nazionale

Il principio di effettività, in combinato disposto con il principio di leale cooperazione, deve essere interpretato nel senso che non osta a che una normativa di uno Stato membro fissi, a pena di decadenza, un termine per presentare le domande di rimborso di tributi dichiarati incompatibili con il diritto dell'Unione che ha una durata di circa un anno e che decorre dall'entrata in vigore di tale normativa volta a rimediare alla violazione di detto diritto.

Il principio di equivalenza, in combinato disposto con il principio di leale cooperazione, deve essere interpretato nel senso che osta a che una normativa di uno Stato membro fissi, a pena di decadenza, un termine di circa un anno per presentare le domande di rimborso di tributi dichiarati incompatibili con il diritto dell'Unione, qualora tale termine non sia stato previsto da tale Stato membro per quanto riguarda domande di rimborso analoghe fondate su una violazione del diritto interno.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=232404&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14718418#ctx1>

[Vai all'Indice](#)

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 dicembre 2020 C-735/19 *Euromin Holdings (Cyprus) Limited contro Finanšu un kapitāla tirgus komisija*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Augstākā tiesa (Senāts)*

Rinvio pregiudiziale – Diritto societario – Direttiva 2004/25/CE – Offerta pubblica di acquisto – Articolo 5, paragrafo 4, primo e secondo comma – Tutela degli azionisti di minoranza – Offerta obbligatoria di acquisto – Metodo di calcolo del valore delle azioni per determinare il prezzo equo – Potere di modifica del prezzo equo – Eccezioni al modo di calcolo standard in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati – Responsabilità dello Stato membro interessato – Danno sofferto dall'offerente, derivante da un'offerta di prezzo troppo elevata

1) L'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede tre metodi per determinare il prezzo equo al quale l'offerente deve acquistare le azioni di una società, tra i quali il metodo risultante dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, di tale direttiva, e che impone di utilizzare sempre quello che dà luogo al prezzo più elevato, a condizione che i metodi di determinazione del prezzo equo diversi da quello risultante dall'applicazione di tale articolo 5, paragrafo 4, primo comma, siano attuati dall'autorità di vigilanza, nel rispetto dei principi generali fissati all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva nonché in circostanze e secondo criteri determinati da un quadro normativo chiaro, preciso e trasparente.

2) L'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/25 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale prevede che, ai fini di un'offerta pubblica di acquisto, il valore dell'azione sia ottenuto dividendo gli attivi netti della società emittente, compresa la

partecipazione di un azionista di minoranza, la quale, di conseguenza, non dà il controllo, per il numero di azioni emesse, a meno che non si tratti di un metodo di fissazione del prezzo dell'azione fondato su un criterio oggettivo di valutazione generalmente utilizzato nell'analisi finanziaria che possa essere considerato chiaramente determinato» ai sensi di tale disposizione, circostanza che deve essere verificata dal giudice del rinvio.

3) La direttiva 2004/25 deve essere interpretata nel senso che essa conferisce, nell'ambito del procedimento di offerta pubblica di acquisto, diritti all'offerente, idonei ad essere attuati nell'ambito di un'azione di responsabilità dello Stato.

4) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora la responsabilità di uno Stato membro sia sorta per danni causati da una violazione di una norma di diritto dell'Unione mediante una decisione di un'autorità amministrativa di tale Stato, il risarcimento del danno materiale che ne deriva possa essere limitato al 50% dell'importo di tale danno.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=235345&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 10 settembre 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=230868&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 dicembre 2020 C-710/19 *G. M. A. contro État belge*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Conseil d'État* (Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Articolo 45

[Vai all'Indice](#)

TFUE – Cittadinanza dell'Unione – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno superiore a tre mesi – Articolo 14, paragrafo 4, lettera b) – Richiedenti lavoro – Termine ragionevole per prendere conoscenza delle offerte di lavoro che possano risultare adeguate per il richiedente lavoro e per adottare le misure necessarie al fine di poter essere assunto – Requisiti imposti dallo Stato membro ospitante al richiedente lavoro nella pendenza di tale termine – Condizioni del diritto di soggiorno – Obbligo di dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo

L'articolo 45 TFUE e l'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro ospitante è tenuto a concedere un termine ragionevole ad un cittadino dell'Unione, il quale inizia a decorrere dal momento in cui tale cittadino dell'Unione si è registrato in qualità di richiedente lavoro, per consentirgli di prendere conoscenza delle offerte di lavoro che possano risultare adeguate per il medesimo e di adottare le misure necessarie al fine di essere assunto.

Nella pendenza di tale termine, lo Stato membro ospitante può esigere che il richiedente lavoro dimostri di essere alla ricerca di un posto di lavoro. Solo dopo la scadenza di detto termine tale Stato membro può esigere che il richiedente lavoro dimostri non solo di essere alla ricerca di un posto di lavoro, ma anche di avere buone possibilità di trovarlo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale>

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=235716&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 17 settembre 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=231210&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

Libertà di stabilimento

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 novembre 2020, C-427/19, *Bulstrad Vienna Insurance Group“ AD contro Olympic Insurance Company Ltd*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sofijski rayonnen sad* (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/138/CE – Articolo 274 – Legge applicabile alla procedura di liquidazione delle imprese di assicurazione – Revoca dell'autorizzazione di una compagnia di assicurazioni – Designazione di un liquidatore provvisorio – Nozione di “decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un'impresa di assicurazione” – Assenza di decisione giurisdizionale di aprire la procedura di liquidazione nello Stato membro di origine – Sospensione di tutti i procedimenti giurisdizionali nei confronti dell'impresa di assicurazione interessata negli Stati membri diversi dallo Stato membro di origine di quest'ultima.

1) L'articolo 274 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), come modificata dalla direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, deve essere interpretato nel senso che la decisione

[Vai all'Indice](#)

dell'autorità competente di revocare l'autorizzazione dell'impresa di assicurazione interessata e di nominare un liquidatore provvisorio può costituire una decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un'impresa di assicurazione, ai sensi di tale articolo, soltanto se il diritto dello Stato membro di origine di tale impresa di assicurazione prevede che tale liquidatore provvisorio sia autorizzato a realizzare l'attivo di detta impresa di assicurazione e a ripartirne il ricavato tra i creditori di quest'ultima o che la revoca dell'autorizzazione di detta impresa di assicurazione abbia l'effetto di aprire automaticamente la procedura di liquidazione, senza che, a tal fine, debba essere adottata una decisione formale da parte di un'autorità distinta.

2) L'articolo 274 della direttiva 2009/138, come modificata dalla direttiva 2013/58, deve essere interpretato nel senso che, se non sono soddisfatte le condizioni richieste affinché una decisione di revoca dell'autorizzazione di un'impresa di assicurazione e di nomina di un liquidatore provvisorio per quest'ultima costituisca una decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un'impresa di assicurazione, ai sensi di tale articolo, il suddetto articolo non contiene alcun obbligo per i giudici degli altri Stati membri di applicare il diritto dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione interessata, che preveda la sospensione di tutti i procedimenti giurisdizionali nei confronti di un'impresa siffatta.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233582&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4761272>

Conclusioni dell'avvocato generale Gerard Hogan presentate il 16 luglio 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228714&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4761272>

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 dicembre 2020 C-218/19 *Adina Onofrei contro Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris e a.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Cour de cassation* (Corte di cassazione, Francia)

Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Accesso alla professione di avvocato – Esonero dalla formazione e dal diploma – Concessione dell'esonero – Presupposti – Normativa nazionale che prevede l'esonero a favore dei funzionari e degli ex funzionari di categoria A e delle persone assimilate che abbiano svolto pratica professionale nel settore del diritto nazionale, sul territorio nazionale, nel pubblico impiego nazionale dello Stato membro interessato o in un'organizzazione internazionale

Gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che:

– essi ostano a una normativa nazionale che riservi il beneficio dell'esonero dai requisiti inerenti alla formazione professionale e al possesso del certificato di idoneità alla professione forense previsti, in linea di principio, per l'accesso alla professione forense, a taluni agenti del pubblico impiego di uno Stato membro che in tale qualità abbiano operato, nel medesimo Stato membro, in un'amministrazione, in un servizio pubblico o in un'organizzazione internazionale, ed escluda dal beneficio di detto esonero i funzionari, gli agenti o ex agenti della funzione pubblica dell'Unione europea che, in tale qualità, abbiano operato in seno a un'istituzione europea e al di fuori del territorio francese;

– essi non ostano a una normativa nazionale che riservi il beneficio di un siffatto esonero alla condizione che l'interessato abbia esercitato attività giuridiche nel settore del diritto nazionale, ed escluda dal beneficio di detto esonero i funzionari, gli agenti o ex agenti della funzione pubblica dell'Unione europea che, in tale qualità, abbiano svolto attività giuridiche in uno o più settori del diritto dell'Unione, purché essa non escluda la

[Vai all'Indice](#)

considerazione delle attività giuridiche che comportino la pratica del diritto nazionale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=235723&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 16 settembre 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=231122&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854>

Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 novembre 2020, C-299/19, *Techbau SpA contro Azienda Sanitaria Locale AL*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino

Rinvio pregiudiziale – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2000/35/CE – Nozione di “transazione commerciale” – Nozioni di “consegna di merci” e di “prestazione di servizi” – Articolo 1 e articolo 2, punto 1, primo comma – Appalto pubblico di lavori.

L'articolo 2, punto 1, primo comma, della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che un appalto pubblico di lavori costituisce una transazione commerciale che comporta la consegna di merci o la prestazione di servizi, ai sensi di tale disposizione, e rientra quindi nell'ambito di applicazione ratione materiae di tale direttiva.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233868&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4761272>

Marchi

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'8 ottobre 2020, C-456/19, *Aktiebolaget Östgötatrafiken contro Patent- och registreringsverket*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen* (Corte d'appello di Stoccolma, competente in materia di brevetti e commercio, Svezia)

Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) – Segni idonei a costituire un marchio – Carattere distintivo – Domanda di registrazione come marchio relativo ad un servizio di un segno, composto da motivi colorati e destinato ad essere apposto sui beni utilizzati per la fornitura del servizio – Valutazione del carattere distintivo di tale segno – Criteri

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che il carattere distintivo di un segno, del quale sia richiesta la registrazione come marchio relativo ad un servizio, composto da motivi colorati e destinato ad essere apposto esclusivamente e sistematicamente in un determinato modo su gran parte dei beni utilizzati ai fini della prestazione del servizio medesimo, dev'essere valutato tenendo conto della percezione da parte del pubblico interessato dell'apposizione sui beni stessi del segno in questione, senza che occorra esaminare se tale segno si discosti in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore economico interessato.

[Vai all'Indice](#)

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=232152&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14718418#ctx1>

-
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 ottobre 2020. cause riunite C-720/18 e C-721/18, *Ferrari SpA contro DU*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'*Oberlandesgericht Düsseldorf* (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 12, paragrafo 1 – Uso effettivo di un marchio – Onere della prova – Articolo 13 – Prova dell'uso “per parte dei prodotti o servizi” – Marchio che designa un modello di automobile la cui produzione è stata interrotta – Utilizzo del marchio per i pezzi di ricambio nonché per i servizi relativi a tale modello – Utilizzo del marchio per automobili usate – Articolo 351 TFUE – Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione svizzera – Reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi

1) L'articolo 12, paragrafo 1 e l'articolo 13 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, devono essere interpretati nel senso che occorre ritenere che un marchio registrato per una categoria di prodotti e di pezzi di ricambio che li compongono abbia formato oggetto di un uso effettivo, ai sensi di detto articolo 12, paragrafo 1, per l'insieme dei prodotti rientranti in tale categoria e per i pezzi di ricambio che li compongono, se ha formato oggetto di un siffatto uso solo per alcuni di tali prodotti, quali le automobili sportive di lusso di valore molto elevato, o soltanto per i pezzi di ricambio o gli accessori che compongono alcuni di detti prodotti, a meno che non risulti dai fatti e dalle prove pertinenti che il consumatore che desidera acquistare gli stessi

prodotti li percepisce come costituenti una sottocategoria autonoma della categoria dei prodotti per la quale il marchio di cui trattasi è stato registrato.

2) L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, deve essere interpretato nel senso che un marchio può formare oggetto di un uso effettivo da parte del suo titolare, al momento della rivendita, da parte di quest'ultimo, di prodotti di seconda mano, immessi in commercio con tale marchio.

3) L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che un marchio forma oggetto di un uso effettivo da parte del suo titolare quando il medesimo fornisce taluni servizi relativi ai prodotti commercializzati anteriormente con tale marchio, a condizione che tali servizi siano forniti con detto marchio.

4) L'articolo 351, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che consente al giudice di uno Stato membro di applicare una convenzione conclusa tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo anteriormente al 1° gennaio 1958 o, nel caso di Stati che aderiscono all'Unione, anteriormente alla data della loro adesione, come la convenzione tra la Svizzera e la Germania riguardante la reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi, stipulata a Berlino il 13 aprile 1892, come modificata, che prevede che l'uso di un marchio registrato in tale Stato membro nel territorio di detto Stato terzo deve essere preso in considerazione per determinare se tale marchio abbia formato oggetto di un uso effettivo ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, in attesa che uno dei mezzi di cui al secondo comma di tale disposizione consenta di eliminare le eventuali incompatibilità tra il trattato FUE e la suddetta convenzione.

5) L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che l'onere della prova del fatto che un marchio abbia formato oggetto di un uso effettivo, ai sensi di tale disposizione, grava sul titolare di detto marchio.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=232152&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14718418#ctx1>

[Vai all'Indice](#)

[d=232724&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14718418#ctx1](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62020C060719-1&from=doctrines)

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 dicembre 2020 C-607/19 *Husqvarna AB contro Lidl Digital International GmbH & Co. KG*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesgerichtshof* (Corte federale di giustizia, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Marchi dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 55, paragrafo 1 – Decadenza dai diritti connessi al marchio dell'Unione – Marchio dell'Unione che non ha formato oggetto di un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni – Scadenza del termine del periodo di cinque anni – Data della valutazione

L'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul [marchio dell'Unione europea], deve essere interpretato nel senso che, nel caso di una domanda riconvenzionale di decadenza dai diritti connessi a un marchio dell'Unione europea, la data da prendere in considerazione per stabilire se il periodo ininterrotto di cinque anni previsto dalla citata disposizione sia giunto a termine è quella della proposizione di tale domanda.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=235714&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

Politica di asilo

Sentenza della corte (Prima Sezione), 9 settembre 2020, C-651/19, *JP contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Consiglio di Stato, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Politica d'asilo – Procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 46 – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Ricorso contro una decisione di rigetto di una domanda ulteriore di protezione internazionale in quanto irricevibile – Termine di ricorso – Modalità di notifica

L'articolo 46 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetta il ricorso contro una decisione di irricevibilità di una domanda ulteriore di protezione internazionale a un termine di decadenza di dieci giorni, inclusi i giorni festivi, a far data dalla notifica di una siffatta decisione, anche nell'ipotesi in cui, in mancanza di elezione di domicilio in tale Stato membro da parte del richiedente interessato, tale notifica sia effettuata presso la sede dell'autorità nazionale competente a esaminare tali domande, purché, in primo luogo, i richiedenti siano informati del fatto che, in caso di mancata elezione di un domicilio ai fini della notifica della decisione relativa alla loro domanda, si presumerà che abbiano eletto domicilio a tal fine presso la sede di detta autorità nazionale, in secondo luogo, le condizioni di accesso di detti richiedenti a tale sede non rendano loro eccessivamente difficile ricevere le decisioni che li riguardano, in terzo luogo, sia loro assicurato entro il suddetto termine l'accesso effettivo alle garanzie processuali riconosciute dal diritto dell'Unione a coloro che richiedono protezione internazionale e, in quarto luogo, sia rispettato il principio di equivalenza. Spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa

[Vai all'Indice](#)

nazionale di cui al procedimento principale soddisfatti i requisiti summenzionati.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=230786&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&id=18667203#ctx1>

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 novembre 2020, C-238/19, *EZ contro Bundesrepublik Deutschland*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Verwaltungsgericht Hannover* (Tribunale amministrativo di Hannover, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica in materia di asilo – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato – Rifiuto di prestare servizio militare – Articolo 9, paragrafo 2, lettera e) – Diritto del paese di origine che non prevede il diritto all'obiezione di coscienza – Tutela delle persone fuggite dal loro paese di origine dopo la scadenza del termine per il rinvio del servizio militare – Articolo 9, paragrafo 3 – Collegamento tra i motivi di cui all'articolo 10 di tale direttiva e le azioni giudiziarie e le sanzioni penali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), di detta direttiva – Prova

1) L'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, qualora la legislazione dello Stato di origine non preveda la possibilità del rifiuto di prestare servizio militare, a che tale rifiuto sia considerato accertato nel caso in cui l'interessato non abbia formalizzato il suo

rifiuto seguendo una determinata procedura e sia fuggito dal suo paese di origine senza presentarsi alle autorità militari.

2) L'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che, per una persona soggetta all'obbligo di leva che rifiuta di prestare servizio militare in un conflitto, ma che non è a conoscenza dell'ambito dei suoi futuri interventi militari, in un contesto di aperta guerra civile caratterizzato dalla commissione ripetuta e sistematica di crimini, reati o atti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della medesima direttiva da parte dell'esercito mediante l'impiego di militari di leva, lo svolgimento del servizio militare comporterebbe la partecipazione, diretta o indiretta, alla commissione di tali crimini, reati o atti, a prescindere dall'ambito dei suoi interventi.

3) L'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che esso impone l'esistenza di un collegamento tra i motivi di cui all'articolo 10 di tale direttiva e le azioni giudiziarie e le sanzioni penali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), di detta direttiva.

4) Il combinato disposto dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), e dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di un collegamento tra i motivi di cui all'articolo 2, lettera d), nonché all'articolo 10 di tale direttiva e le azioni giudiziarie e le sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare contemplate all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), di detta direttiva non può essere considerata come accertata per il solo fatto che tali azioni giudiziarie e tali sanzioni penali sono collegate a tale rifiuto. Tuttavia, sussiste una forte presunzione che il rifiuto di prestare servizio militare alle condizioni precisate all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della medesima direttiva si ricollegli a uno dei cinque motivi indicati all'articolo 10 di quest'ultima. Spetta alle autorità nazionali competenti verificare, alla luce di tutte le circostanze di cui trattasi, la plausibilità di tale collegamento.

[Vai all'Indice](#)

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233922&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4761272>

Conclusioni dell'avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 28 maggio 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226875&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4761272>

Proprietà intellettuale

Sentenza della corte (Grande Sezione), 8 settembre 2020, C-265/19, *Recorded Artists Actors Performers Ltd contro Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs, Enterprise and Innovation, Ireland, Attorney General*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *High Court* (Alta Corte, Irlanda)

Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritti connessi al diritto d'autore – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 8, paragrafo 2 – Utilizzo di fonogrammi nell'Unione – Diritto degli artisti interpreti o esecutori a un'equa remunerazione suddivisa con i produttori dei fonogrammi – Applicabilità ai cittadini di Stati terzi – Trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni dei fonogrammi – Articoli 4 e 15 – Riserve notificate da Stati terzi – Limitazioni al diritto a una remunerazione equa che possono, su base di reciprocità, discendere da tali riserve per i cittadini di Stati terzi nell'Unione – Articolo 17, paragrafo 2, e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto fondamentale alla tutela della proprietà intellettuale – Necessità che eventuali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale del diritto fondamentale e siano proporzionate – Ripartizione delle competenze dell'Unione e degli Stati membri per fissare tali limitazioni – Ripartizione delle

competenze nelle relazioni con gli Stati terzi – Articolo 3, paragrafo 2, TFUE – Competenza esclusiva dell'Unione

1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, alla luce dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 1, del trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro escluda, in sede di recepimento nella propria normativa dei termini artisti interpreti o esecutori (...) in questione contenuti in tale articolo 8, paragrafo 2, e che designano gli artisti che hanno diritto a una parte della remunerazione equa e unica ivi prevista, gli artisti cittadini di Stati terzi allo Spazio economico europeo (SEE), con la sola eccezione di quelli che hanno il proprio domicilio o la propria residenza nel SEE e di quelli il cui contributo al fonogramma è stato realizzato nel SEE.

2) L'articolo 15, paragrafo 3, del trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi e l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 devono, allo stato attuale del diritto dell'Unione, essere interpretati nel senso che le riserve notificate da Stati terzi ai sensi di tale articolo 15, paragrafo 3, aventi come effetto di limitare, nei loro territori, il diritto a un compenso equo e unico previsto dall'articolo 15, paragrafo 1, del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, non comportano, nell'Unione europea, limitazioni del diritto previsto da detto articolo 8, paragrafo 2, nei confronti dei cittadini di tali Stati terzi; tali limitazioni possono tuttavia essere introdotte dal legislatore dell'Unione, purché siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Detto articolo 8, paragrafo 2, osta pertanto a che uno Stato membro limiti il diritto a una remunerazione equa e unica nei confronti degli

[Vai all'Indice](#)

artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi cittadini di detti Stati terzi.

3) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il diritto a una remunerazione equa e unica ivi previsto sia limitato in modo tale che solo il produttore del fonogramma interessato percepisca una remunerazione, senza suddividerla con l'artista interprete o esecutore che ha contribuito a tale fonogramma.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=230741&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=19080787#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Evgeni Tanchev presentate il 2 luglio 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=228049&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=19080787#ctx1>

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 novembre 2020, C-147/19, *Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A. contro Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) e Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal Supremo* (Corte suprema, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritti connessi al diritto d'autore – Direttiva 92/100/CEE – Articolo 8, paragrafo 2 – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 8, paragrafo 2 – Comunicazione al pubblico di un'opera audiovisiva che incorpora un fonogramma o una riproduzione di un fonogramma – Remunerazione equa e unica.

L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100/CEE, del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al

diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, e l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, devono essere interpretati nel senso che la remunerazione equa e unica, prevista in tali disposizioni, non deve essere versata dall'utente allorché questi effettua una comunicazione al pubblico di una registrazione audiovisiva contenente la fissazione di un'opera audiovisiva nella quale sia stato incorporato un fonogramma o una riproduzione di tale fonogramma.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233869&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4773516>

Conclusioni dell'avvocato generale Evgeni Tanchev presentate il 16 luglio 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228709&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4773516>

Servizi nel mercato interno

Sentenza della corte (Grande Sezione), 22 settembre 2020, cause riunite C-724/18 e C-727/18, *Calvi Apartments SCI (C-724/18), HX (C-727/18) contro Procureur général près la cour d'appel de Paris, Ville de Paris*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla *Cour de cassation* (Corte di cassazione, Francia)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/123/CE – Ambito di applicazione – Locazione di locali ammobiliati ad una clientela di passaggio che non vi elegge domicilio, esercitata in maniera reiterata e per brevi periodi – Normativa nazionale che prevede un regime di autorizzazione preventiva per determinati comuni e che

Vai
all'Indice

incarica detti comuni di definire le condizioni di rilascio delle autorizzazioni previste da tale regime – Articolo 4, paragrafo 6 – Nozione di “regime di autorizzazione” – Articolo 9 – Giustificazione – Offerta insufficiente di alloggi destinati alla locazione a lungo termine economicamente accessibili – Proporzionalità – Articolo 10 – Requisiti relativi alle condizioni di rilascio delle autorizzazioni

1) Gli articoli 1 e 2 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva si applica alla normativa di uno Stato membro relativa ad attività di locazione dietro corrispettivo di locali ammobiliati destinati ad abitazione ad una clientela di passaggio che non vi elegge domicilio, esercitate in maniera reiterata e per brevi periodi, sia a titolo professionale che a titolo non professionale.

2) L'articolo 4 della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che assoggetta ad autorizzazione preventiva l'esercizio di talune attività di locazione di locali destinati ad abitazione rientra nella nozione di regime di autorizzazione, ai sensi del punto 6 di tale articolo.

3) L'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, per motivi diretti a garantire un'offerta sufficiente di alloggi destinati alla locazione a lungo termine economicamente accessibili, assoggetta talune attività di locazione dietro corrispettivo di locali ammobiliati destinati ad abitazione ad una clientela di passaggio che non vi elegge domicilio, esercitate in maniera reiterata e per brevi periodi, ad un regime di autorizzazione preventiva applicabile in determinati comuni in cui la tensione sui canoni di locazione è particolarmente elevata, è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale relativo alla lotta contro la scarsità di alloggi destinati alla locazione e proporzionata all'obiettivo perseguito, dato che quest'ultimo non può

essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia.

4) L'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che istituisce un regime che subordina ad un'autorizzazione preventiva l'esercizio di talune attività di locazione dietro corrispettivo di locali ammobiliati destinati ad abitazione, che è fondata su criteri relativi al fatto di concedere in locazione il locale di cui trattasi in maniera reiterata, per brevi periodi, ad una clientela di passaggio che non vi elegge domicilio e che conferisce alle autorità locali il potere di precisare, nell'ambito stabilito da tale normativa, le condizioni di rilascio delle autorizzazioni previste da detto regime alla luce di obiettivi di varietà sociale e in funzione delle caratteristiche dei mercati locali delle abitazioni e della necessità di non aggravare la scarsità di alloggi, combinandole, se necessario, con un obbligo di compensazione sotto forma di trasformazione accessoria e concomitante di locali aventi un altro uso in abitazioni, purché tali condizioni di rilascio siano conformi ai requisiti stabiliti da tale disposizione e detto obbligo possa essere assolto in condizioni trasparenti e accessibili.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=231406&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&id=19899429#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 2 aprile 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=224903&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&id=19899429#ctx1>

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

[Vai all'Indice](#)

Sentenza della corte (Prima Sezione), 30 settembre 2020, C-233/19, *B. contro Centre public d'action sociale de Liège*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Cour du travail de Liège* (Corte del lavoro di Liegi, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Cittadino di un paese terzo affetto da una grave malattia – Decisione di rimpatrio – Ricorso giurisdizionale – Effetto sospensivo automatico – Presupposti – Concessione dell'assistenza sociale – Articoli 19 et 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Gli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letti alla luce dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia in materia di assistenza sociale il cui esito è collegato a un'eventuale sospensione degli effetti di una decisione di rimpatrio adottata nei confronti di un cittadino di un paese terzo affetto da una grave malattia deve considerare che un ricorso diretto all'annullamento e alla sospensione di tale decisione comporta, automaticamente, la sospensione della suddetta decisione, sebbene tale sospensione non risulti dall'applicazione della normativa nazionale, qualora:

– tale ricorso contenga un argomento diretto a dimostrare che l'esecuzione della stessa decisione esporrebbe tale cittadino di un paese terzo a un rischio serio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute, che non appare manifestamente infondato e

– tale normativa non preveda altri mezzi di ricorso, disciplinati da norme precise, chiare e prevedibili, che comportino, automaticamente, la sospensione di una siffatta decisione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=231822&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=19080787#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 28 maggio 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=226872&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=19080787#ctx1>

Sentenza della corte (Quinta Sezione), 17 settembre 2020, C-806/18, *JZ*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Hoge Raad der Nederlanden* (Corte suprema dei Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 11 – Divieto d'ingresso – Cittadino di un paese terzo nei cui confronti è stato emesso tale divieto, ma che non ha mai lasciato lo Stato membro interessato – Normativa nazionale che prevede una pena detentiva per il soggiorno di tale cittadino in detto Stato membro mentre è a conoscenza del divieto d'ingresso emesso nei suoi confronti

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e in particolare l'articolo 11 di quest'ultima, deve essere interpretata nel senso che essa non osta alla normativa di uno Stato membro che prevede che possa essere inflitta una pena detentiva al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare e per il quale la procedura di rimpatrio stabilita da tale direttiva sia stata condotta a termine, senza tuttavia che l'interessato abbia effettivamente lasciato il territorio degli Stati membri, allorché il

[Vai all'Indice](#)

comportamento incriminato sia definito come il soggiorno irregolare dell'interessato che sia a conoscenza di un divieto d'ingresso, emanato in particolare in ragione dei suoi precedenti penali o del pericolo che egli rappresenta per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, a condizione che il comportamento incriminato non sia definito con riferimento a una violazione di tale divieto d'ingresso e che tale normativa sia sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile nella sua applicazione al fine di evitare qualsiasi pericolo di arbitrio, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=231183&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=19899429#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 23 aprile 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=225537&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=19899429#ctx1>

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 ottobre 2020, C-568/19, *MO contro Subdelegación del Gobierno en Toledo*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha* (Corte superiore di giustizia di Castiglia-La Mancia, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1 – Soggiorno irregolare – Normativa nazionale che prevede l'imposizione, a seconda delle circostanze, o di una sanzione pecuniaria o dell'allontanamento – Conseguenze della sentenza del 23 aprile 2015, Zaizoune

(C-38/14, EU:C:2015:260) – Legislazione nazionale più favorevole per l'interessato – Effetto diretto delle direttive – Limiti

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che, qualora una normativa nazionale preveda, in caso di soggiorno irregolare di un cittadino di un paese terzo nel territorio di uno Stato membro, l'imposizione o di una sanzione pecuniaria o dell'allontanamento – misura quest'ultima che può essere adottata soltanto in presenza di circostanze aggravanti riguardanti tale cittadino, che si aggiungono al soggiorno irregolare del medesimo – l'autorità nazionale competente non può basarsi direttamente sulle disposizioni della direttiva in parola per adottare una decisione di rimpatrio ed eseguire tale decisione, anche in assenza di dette circostanze aggravanti.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=232157&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14718418#ctx1>

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 novembre 2020, Cause riunite C-225/19 e C-226/19, *R.N.N.S. e K.A. contro Minister van Buitenlandse Zaken*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal *Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem*

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Codice comunitario dei visti – Regolamento (CE) n. 810/2009 – Articolo 32, paragrafi da 1 a 3 – Decisione di rifiuto di visto – Allegato VI – Modulo uniforme – Motivazione – Minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, o per le relazioni internazionali di uno o di più Stati membri – Articolo 22 – Procedura di consultazione preliminare delle autorità centrali degli

[Vai all'Indice](#)

altri Stati membri – Obiezione al rilascio di un visto – Ricorso contro una decisione di rifiuto di visto – Portata del sindacato giurisdizionale – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo.

L'articolo 32, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso, da un lato, che impone allo Stato membro che ha adottato una decisione definitiva di rifiuto di rilascio di un visto sul fondamento dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), sub vi), del regolamento n. 810/2009, come modificato dal regolamento n. 610/2013, a causa di un'obiezione al rilascio del visto sollevata da un altro Stato membro, di indicare, in tale decisione, l'identità dello Stato membro che ha sollevato siffatta obiezione, il motivo specifico di rifiuto basato su questa obiezione, corredato, se del caso, del contenuto essenziale dei motivi di detta obiezione nonché l'autorità alla quale il richiedente il visto può rivolgersi per conoscere i mezzi di ricorso disponibili in questo altro Stato membro, e nel senso, dall'altro, che, qualora un ricorso sia proposto contro la stessa decisione sul fondamento dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento n. 810/2009, come modificato dal regolamento n. 610/2013, i giudici dello Stato membro che ha adottato quest'ultima decisione non possono esaminare la legalità sostanziale dell'obiezione al rilascio del visto sollevata da un altro Stato membro.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234205&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4761272>

Conclusioni dell'avvocato generale Priit Pikamäe presentate il 9 settembre 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230787&pageIndex=0>

[0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4761272](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234205&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4761272)

Sentenza della corte (Prima Sezione), 30 settembre 2020, C-402/19, *LM contro Centre public d'action sociale di Seraing*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *cour du travail de Liège* (Corte del lavoro di Liegi, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Genitore di un figlio maggiorenne affetto da una grave malattia – Decisione di rimpatrio – Ricorso giurisdizionale – Effetto sospensivo automatico – Garanzie in attesa del rimpatrio – Necessità primarie – Articoli 7, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Gli articoli 5, 13 e 14 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letti alla luce dell'articolo 7, dell'articolo 19, paragrafo 2, nonché degli articoli 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una legislazione nazionale che non prevede la presa in carico, per quanto possibile, delle necessità primarie di un cittadino di un paese terzo qualora:

- quest'ultimo abbia esercitato un ricorso avverso una decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti;
- il figlio maggiorenne di tale cittadino di un paese terzo sia affetto da una grave malattia;
- la presenza di detto cittadino di un paese terzo accanto al figlio maggiorenne sia indispensabile;
- un ricorso sia stato proposto per conto di detto figlio maggiorenne avverso una decisione di rimpatrio adottata nei suoi confronti e la cui esecuzione potrebbe esporre quest'ultimo a un

[Vai all'Indice](#)

serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute, e

– il medesimo cittadino di uno paese terzo sia privo dei mezzi che gli consentono di provvedere egli stesso alle proprie necessità.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=231821&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18667203#ctx1>

Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

Sentenza della corte (Quarta Sezione), 3 settembre 2020, cause riunite C-503/19 e C-592/19, *UQ (C-503/19), SI (C-592/19) contro Subdelegación del Gobierno en Barcelona*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 17 de Barcelona (Tribunale amministrativo n. 17 di Barcellona, Spagna) (C 503/19) e dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 5 de Barcelona (Tribunale amministrativo n. 5 di Barcellona, Spagna) (C 592/19), con decisioni del 7 giugno 2019 e del 15 luglio 2019

Rinvio pregiudiziale – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 6, paragrafo 1 – Elementi da prendere in considerazione – Normativa nazionale – Mancata presa in considerazione di tali elementi – Diniego di riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo a causa dei precedenti penali dell'interessato

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro – come interpretata da una parte dei giudici di tale

Stato – ai sensi della quale un cittadino di un paese terzo può vedersi negato lo status di soggiornante di lungo periodo in tale Stato membro per il solo motivo che ha precedenti penali, senza un esame specifico della sua situazione per quanto riguarda, in particolare, la natura del reato che ha commesso, il pericolo che egli può rappresentare per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza, la durata del suo soggiorno nel territorio di tale Stato membro e l'esistenza di legami con quest'ultimo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=230607&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18667203#ctx1>

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 dicembre 2020, C-616/19, *M.S. e a. contro Minister for Justice and Equality*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *High Court* (Alta Corte, Irlanda)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d'asilo – Procedura di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato – Direttiva 2005/85/CE – Articolo 25, paragrafo 2 – Motivi di irricevibilità – Rigetto da parte di uno Stato membro di una domanda di protezione internazionale in quanto irricevibile a causa della precedente concessione al richiedente di una protezione sussidiaria in un altro Stato membro – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Regolamento (UE) n. 604/2013

L'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro – al quale si applica il regolamento (UE) n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di

[Vai all'Indice](#)

determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, ma che non è vincolato dalla direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – secondo cui una domanda di protezione internazionale è considerata irricevibile qualora il richiedente benefici dello status di protezione sussidiaria in un altro Stato membro.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=235344&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 3 settembre 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=230615&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

Trasporti aerei

Sentenza della corte (Ottava Sezione), 3 settembre 2020, C-530/19, NM, *in qualità di commissario liquidatore della NIKI Luftfahrt GmbH, contro ON*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberster Gerichtshof* (Corte suprema, Austria)

Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articoli 5 e 9 – Obbligo del vettore aereo di offrire una sistemazione in albergo ai passeggeri il cui volo è stato cancellato – Danno subito da un passeggero durante il suo soggiorno nell'albergo che forniva la

sistemazione – Possibilità d'invocare la responsabilità del vettore aereo a causa della negligenza del personale dell'albergo

1) L'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che l'obbligo incombente al vettore aereo, in forza di detta disposizione, di offrire gratuitamente ai passeggeri che vi sono contemplati una sistemazione in albergo non comporta che tale vettore sia tenuto ad assumersi l'onere delle modalità di sistemazione in albergo come tali.

2) Il regolamento n. 261/2004 dev'essere interpretato nel senso che un vettore aereo che, in forza dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, abbia offerto una sistemazione in albergo a un passeggero che ha visto cancellato il suo volo non può essere tenuto, sulla sola base di tale regolamento, a indennizzare detto passeggero per i danni causati da un illecito commesso dal personale di tale albergo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=230605&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18667203#ctx1>

Sentenza della corte (Ottava Sezione), 3 settembre 2020, C-356/19, *Delfly sp. z o.o. Contro Smartwings Poland sp. z o.o., già Travel Service Polska sp. z o.o.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XV Wydział Gospodarczy* (Tribunale circondariale della città di Varsavia-capitale, XV Sezione commerciale, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 7 – Diritto a compensazione pecuniaria in

[Vai all'Indice](#)

caso di ritardo o di cancellazione del volo – Modalità di compensazione – Domanda espressa in valuta nazionale – Disposizione nazionale che vieta la scelta della valuta da parte del creditore

Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, e in particolare il suo articolo 7, paragrafo 1, devono essere interpretati nel senso che il passeggero il cui volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo prolungato, o il suo avente causa, può esigere il pagamento dell'importo della compensazione pecuniaria prevista da tale disposizione nella valuta nazionale avente corso legale nel suo luogo di residenza, cosicché detta disposizione osta a una normativa o a una prassi giurisprudenziale di uno Stato membro in forza della quale la domanda giudiziale proposta a questo fine da un tale passeggero o dal suo avente causa sarà respinta per il solo motivo che lo stesso l'ha espressa in detta valuta nazionale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=230610&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18667203#ctx1>

Trattamento dei dati personali

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2020, C-623/17, *Privacy International contro Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Secretary of State for the Home Department, Government Communications Headquarters, Security Service, Secret Intelligence Service*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Investigatory Powers Tribunal*

(Tribunale incaricato dei poteri di indagine, Regno Unito)

Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Fornitori di servizi di comunicazione elettronica – Trasmissione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione – Salvaguardia della sicurezza nazionale – Direttiva 2002/58/CE – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 3, e articolo 3 – Riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Tutela – Articolo 5 e articolo 15, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 7, 8 e 11 nonché articolo 52, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 2, TUE

1) L'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 3 e l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letti alla luce dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, devono essere interpretati nel senso che rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva una normativa nazionale che consente a un'autorità statale di imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di trasmettere ai servizi di sicurezza e di intelligence dati relativi al traffico e dati relativi all'ubicazione ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale.

2) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE nonché degli articoli 7, 8 e 11 e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che consente a un'autorità statale di imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale, la

[Vai all'Indice](#)

trasmissione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione ai servizi di sicurezza e di intelligence.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=232083&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14718418#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona presentate il 15 gennaio 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=222262&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14718418#ctx1>

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 novembre 2020, C-61/19, *Orange Romania SA contro Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunalul București* (Tribunale superiore di Bucarest, Romania)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 95/46/CE – Articolo 2, lettera h), e articolo 7, lettera a) – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 4, punto 11, e articolo 6, paragrafo 1, lettera a) – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata – Raccolta e conservazione delle copie di documenti d'identità da parte di un fornitore di servizi di telecomunicazione mobile – Nozione di “consenso” della persona interessata – Manifestazione di volontà libera, specifica e informata – Dichiarazione di consenso mediante una casella da selezionare – Sottoscrizione del contratto da parte della persona interessata – Onere della prova.

L'articolo 2, lettera h), e l'articolo 7, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché l'articolo 4, punto 11, e l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che spetta al responsabile del trattamento dei dati dimostrare che la persona interessata, mediante un comportamento attivo, ha manifestato il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali e che essa ha ottenuto, previamente, un'informazione alla luce di tutte le circostanze che corredano tale trattamento, in forma comprensibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro, che le consenta di individuare agevolmente le conseguenze del consenso prestato, affinché sia garantito che questo sia espresso con piena cognizione di causa. Un contratto relativo alla fornitura di servizi di telecomunicazione che contiene una clausola secondo cui l'interessato è stato informato e ha acconsentito alla raccolta e alla conservazione di una copia del suo documento di identità a fini di identificazione non è idoneo a dimostrare che tale persona abbia validamente manifestato il proprio consenso, nell'accezione di tali disposizioni, a tale raccolta e conservazione, qualora

– la casella relativa a tale clausola sia stata selezionata dal responsabile del trattamento dei dati prima della sottoscrizione di tale contratto, o qualora

– le clausole contrattuali di detto contratto possano indurre in errore la persona interessata circa la possibilità di stipulare il contratto in questione anche se essa rifiuta di acconsentire al trattamento dei suoi dati, o qualora

– la libera scelta di opporsi a tale raccolta e a tale conservazione sia indebitamente pregiudicata da detto responsabile esigendo che la persona interessata, per rifiutare il proprio consenso, compili un modulo supplementare che attesti tale rifiuto.

[Vai all'Indice](#)

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233544&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4773516>

Conclusioni dell'avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 4 marzo 2020

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224083&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4773516>

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 dicembre 2020 C-620/19 *Land Nordrhein-Westfalen contro D.-H. T. en tant que liquidateur de J & S Service UG*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesverwaltungsgericht* (Corte amministrativa federale, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 23 – Limitazione dei diritti dell'interessato – Rilevante interesse finanziario – Esecuzione delle azioni civili – Normativa nazionale che rinvia alle disposizioni del diritto dell'Unione – Dati fiscali riguardanti una persona giuridica – Incompetenza della Corte

La Corte non è competente a rispondere alle questioni sottoposte dal *Bundesverwaltungsgericht* (Corte amministrativa federale, Germania)

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=235346&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 3 settembre 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=230618&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

Tutela dei consumatori

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione), 3 settembre 2020, C-98/20, *mBank S.A. Contro PA*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Obvodní soud pro Prahu 8* (Tribunale del distretto di Praga 8, Repubblica ceca)

Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Competenza giurisdizionale in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore – Articolo 18, paragrafo 2 – Azione promossa contro il consumatore dal professionista – Nozione di “domicilio del consumatore” – Momento rilevante per determinare il domicilio del consumatore – Trasferimento del domicilio del consumatore dopo la conclusione del contratto e prima della proposizione del ricorso

La nozione di domicilio del consumatore, di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretata nel senso che essa designa il domicilio del consumatore alla data di proposizione del ricorso giurisdizionale.

Ordinanza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=231701&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10873387#ctx1>

Sentenza della corte (Sesta Sezione), 10 settembre 2020, C-738/19, *A contro B, C*

[Vai all'Indice](#)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Rechtbank Amsterdam* (Tribunale di primo grado di Amsterdam, Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Allegato, punto 1, lettera e) – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Alloggio sociale – Obbligo di risiedere e divieto di sublocazione del bene – Articolo 3, paragrafi 1 e 3 – Articolo 4, paragrafo 1 – Valutazione dell'eventuale abusività delle clausole penali – Criteri

L'articolo 3, paragrafi 1 e 3, nonché l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che, qualora un giudice nazionale esamini l'eventuale abusività della clausola di un contratto stipulato con un consumatore, ai sensi di tali disposizioni, si deve tenere conto, tra le clausole che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva suddetta, del grado di interazione della stipulazione in esame con altre clausole, in funzione in particolare della loro rispettiva portata. Per valutare l'eventuale carattere sproporzionatamente elevato dell'importo dell'indennizzo imposto al consumatore ai sensi del punto 1, lettera e), dell'allegato a tale direttiva, un'importanza significativa dev'essere riconosciuta a quelle tra tali clausole che si riferiscono allo stesso inadempimento.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=230861&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&id=18667203#ctx1>

Sentenza della corte (Prima Sezione), 3 settembre 2020, cause riunite C-84/19, C-222/19 e C-252/19, *Profi Credit Polska SA contro QJ* (C-84/19), e *BW contro DR* (C-222/19), e *QL contro CG* (C-252/19)

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte da un lato, dal *Sąd Rejonowy Szczyecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczycinie* (Tribunale

circondariale di Stettino – Quartieri Riva destra e Ovest, Polonia) (C-84/19) e, dall'altro, dal *Sąd Rejonowy w Opatowie* (Tribunale circondariale di Opatów, 1ª Sezione civile, Polonia), con decisioni del 4 febbraio 2019 (C-222/19) e del 31 gennaio 2019 (C-252/19)

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Disposizione nazionale che prevede l'importo massimo dei costi del credito al netto degli interessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Clausola contrattuale che trasferisce sul consumatore costi dell'attività economica del creditore – Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti – Articolo 4, paragrafo 2 – Obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali – Clausole contrattuali che non specificano i servizi che sono dirette a remunerare – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 3, lettera g) – Legislazione nazionale che stabilisce un metodo di calcolo dell'importo massimo del costo del credito al netto degli interessi addebitabile al consumatore

1) L'articolo 3, lettera g), e l'articolo 22 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una legislazione nazionale in materia di credito al consumo che stabilisce un metodo di calcolo dell'importo massimo del costo del credito al netto degli interessi addebitabile al consumatore, anche se tale metodo di calcolo consente al professionista di far gravare su tale consumatore una quota delle spese generali connesse all'esercizio della sua attività economica, purché, attraverso le sue disposizioni relative a tale importo massimo, la legislazione in questione non violi le norme armonizzate dalla suddetta direttiva.

2) L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, quale modificata dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011,

[Vai all'Indice](#)

deve essere interpretato nel senso che non è esclusa dall'ambito di applicazione di tale direttiva una clausola contrattuale che fissa il costo del credito al netto degli interessi conformemente al massimale previsto da una legislazione nazionale in materia di credito al consumo, qualora tale legislazione preveda che i costi del credito al netto degli interessi non sono dovuti per la parte eccedente detto massimale o l'importo totale del credito.

3) L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, quale modificata dalla direttiva 2011/83, deve essere interpretato nel senso che le clausole di un contratto di credito al consumo che pongono a carico del consumatore spese diverse dal rimborso del credito per capitale e interessi non rientrano nell'eccezione prevista da tale disposizione, qualora dette clausole non specifichino né la natura di tali spese né i servizi che esse sono dirette a remunerare e siano formulate in modo da creare confusione per il consumatore quanto ai suoi obblighi e alle conseguenze economiche di tali clausole, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

4) L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, quale modificata dalla direttiva 2011/83, deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale relativa a costi del credito al netto degli interessi, che fissa tale costo al di sotto di un massimale legale e che trasferisce sul consumatore costi dell'attività economica del creditore, è tale da determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto a danno del consumatore, qualora essa ponga a carico di quest'ultimo spese sproporzionate rispetto alle prestazioni e all'importo del prestito ricevuti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=230609&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&id=19899429#ctx1>

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 novembre 2020, C-287/19, *DenizBank AG contro Verein für Konsumenteninformation*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberster Gerichtshof*

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva (UE) 2015/2366 – Servizi di pagamento nel mercato interno – Articolo 4, punto 14 – Nozione di strumento di pagamento – Carte bancarie personalizzate multifunzionali – Funzione di comunicazione in prossimità (NFC) – Articolo 52, punto 6, lettera a), e articolo 54, paragrafo 1 – Informazioni da fornire all'utente – Modifica delle condizioni di un contratto quadro – Accettazione tacita – Articolo 63, paragrafo 1, lettere a) e b) – Diritti e obblighi in relazione ai servizi di pagamento – Deroga per gli strumenti di pagamento relativi a importi ridotti – Condizioni di applicazione – Strumento di pagamento senza possibilità di blocco – Strumento di pagamento utilizzato in maniera anonima – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo.

1) L'articolo 52, punto 6, lettera a), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, in combinato disposto con l'articolo 54, paragrafo 1, di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che esso disciplina le informazioni e le condizioni che devono essere fornite da un prestatore di servizi di pagamento che intenda convenire, con l'utente dei suoi servizi, che la modifica del contratto quadro da essi concluso si presume accettata, conformemente alle modalità previste da tali disposizioni, ma non stabilisce limitazioni quanto alla qualità dell'utente o al tipo di clausola contrattuale che può essere oggetto di un simile accordo, fatto salvo, tuttavia, qualora l'utente sia un consumatore, un possibile controllo dell'abusività di tali clausole ai sensi delle disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile

[Vai all'Indice](#)

1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

2) L'articolo 4, punto 14, della direttiva 2015/2366 deve essere interpretato nel senso che la funzione di comunicazione in prossimità (*Near Field Communication*) di cui è dotata una carta bancaria personalizzata multifunzionale e mediante la quale è possibile effettuare pagamenti di importo ridotto addebitati sul conto bancario collegato a tale carta costituisce uno strumento di pagamento, come definito da tale disposizione.

3) L'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/2366 deve essere interpretato nel senso che il pagamento senza contatto di importi ridotti mediante la funzione di comunicazione in prossimità (*Near Field Communication*) di una carta personalizzata multifunzionale costituisce un utilizzo anonimo dello strumento di pagamento considerato, ai sensi di tale disposizione derogatoria.

4) L'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2015/2366 deve essere interpretato nel senso che un prestatore di servizi di pagamento che intenda avvalersi della deroga prevista da tale disposizione non può limitarsi ad affermare che è impossibile bloccare lo strumento di pagamento interessato o impedire l'ulteriore utilizzo di quest'ultimo, allorché, alla luce dello stato oggettivo delle conoscenze tecniche disponibili, una siffatta impossibilità non può essere dimostrata.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233543&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4761272>

Conclusioni dell'avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona presentate il 30 aprile 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225999&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4761272>

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 novembre 2020, C-269/19, *Banca B. SA contro A.A.A.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Curtea de Apel Cluj* (Corte d'appello di Cluj, Romania)

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Conseguenze della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Sostituzione della clausola abusiva – Modalità di calcolo del tasso d'interesse variabile – Ammissibilità – Rinvio delle parti alle trattative.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che, in seguito all'accertamento del carattere abusivo delle clausole che definiscono il meccanismo di fissazione del tasso d'interesse variabile in un contratto di prestito come quello in questione nel procedimento principale, e qualora tale contratto non possa sussistere dopo la soppressione delle clausole abusive in questione, l'annullamento di detto contratto avrebbe conseguenze particolarmente dannose per il consumatore, e non esista alcuna disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, il giudice nazionale deve adottare, tenendo conto del complesso del suo diritto interno, tutte le misure necessarie per tutelare il consumatore dalle conseguenze particolarmente dannose che l'annullamento di detto contratto potrebbe provocare. In circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, nulla osta, in particolare, a che il giudice nazionale rinvii le parti ad una trattativa allo scopo di fissare il metodo di calcolo del tasso d'interesse, purché determini il quadro di tali trattative e queste siano volte a stabilire tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti un equilibrio reale che tenga conto segnatamente dell'obiettivo di tutela del consumatore sotteso alla direttiva 93/13.

[Vai all'Indice](#)

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234326&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4761272>

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 ottobre 2020, C-641/19, nel procedimento *EU contro PE Digital GmbH*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Amtsgericht Hamburg* (tribunale circoscrizionale di Amburgo, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 2, punto 11, articolo 14, paragrafo 3, e articolo 16, lettera m) – Contratti a distanza – Fornitura di contenuti digitali e di servizi digitali – Diritto di recesso – Obblighi del consumatore in caso di recesso – Determinazione dell'importo che il consumatore deve pagare per le prestazioni fornite prima dell'esercizio del diritto di recesso – Eccezione al diritto di recesso in caso di fornitura di un contenuto digitale

1) L'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, per determinare l'importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista qualora tale consumatore abbia espressamente chiesto che l'esecuzione del contratto concluso inizi durante il periodo di recesso ed egli receda da tale contratto, occorre, in linea di principio, tener conto del prezzo convenuto in detto contratto per tutte le prestazioni oggetto del contratto medesimo e calcolare l'importo dovuto pro rata temporis. Solo nel caso in cui il contratto concluso preveda espressamente che una o più prestazioni siano fornite integralmente sin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, in

maniera distinta, a un prezzo che deve essere pagato separatamente, occorre tener conto – nel calcolare l'importo dovuto al professionista in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, di tale direttiva – dell'intero prezzo previsto per una simile prestazione.

2) L'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/83, letto alla luce del considerando 50 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che, al fine di valutare se il prezzo totale sia eccessivo, ai sensi di tale disposizione, occorre tener conto del prezzo del servizio offerto dal professionista in questione ad altri consumatori alle stesse condizioni nonché di quello del servizio equivalente fornito da altri professionisti al momento della conclusione del contratto.

3) L'articolo 16, lettera m), della direttiva 2011/83, in combinato disposto con l'articolo 2, punto 11, della medesima, deve essere interpretato nel senso che la redazione, da parte un sito Internet di incontri, di un profilo di personalità basato su un test di personalità realizzato da tale sito non costituisce fornitura di un contenuto digitale, ai sensi di tale disposizione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=232155&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14718418#cx1>

Sentenza della Corte dell'1 ottobre 2020, C-485/18, *Groupe Lactalis contro Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Ministre de l'Économie et des Finances*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Conseil d'État* (Consiglio di Stato, Francia),

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e articolo 26, paragrafo 2, lettera a) – Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti – Omissione

[Vai all'Indice](#)

che può indurre in errore il consumatore – Articolo 38, paragrafo 1 – Materie espressamente armonizzate – Articolo 39, paragrafo 2 – Adozione di disposizioni nazionali che prevedono ulteriori indicazioni obbligatorie relative al paese d'origine o al luogo di provenienza di tipi o categorie specifiche di alimenti – Presupposti – Esistenza di un nesso comprovato tra una o più qualità degli alimenti di cui trattasi e la loro origine o provenienza – Nozioni di “nesso comprovato” e di “qualità” – Elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni – Disposizione nazionale che prevede l'indicazione obbligatoria dell'origine nazionale, europea o extra-europea del latte

1) L'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, deve essere interpretato nel senso che l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza del latte e del latte usato quale ingrediente deve essere considerata una materia espressamente armonizzata da tale regolamento, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, di quest'ultimo, nei casi in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore, e che esso non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni che impongono ulteriori indicazioni obbligatorie, sulla base dell'articolo 39 di detto regolamento, purché queste ultime siano compatibili con l'obiettivo perseguito dal legislatore dell'Unione mediante l'armonizzazione espressa della materia dell'indicazione obbligatoria del paese d'origine

o del luogo di provenienza e purché esse formino un insieme coerente con tale indicazione.

2) L'articolo 39 del regolamento n. 1169/2011 deve essere interpretato nel senso che, in presenza di disposizioni nazionali che siano giustificate, alla luce del paragrafo 1 di tale articolo, dalla protezione dei consumatori, i due requisiti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, vale a dire l'esistenza di un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza, da un lato, e gli elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni, dall'altro, non devono essere intesi congiuntamente, cosicché l'esistenza di tale nesso comprovato non può essere valutata solo sulla base di elementi soggettivi, attinenti al valore dell'associazione che la maggior parte dei consumatori può stabilire tra talune qualità dell'alimento di cui trattasi e la sua origine o provenienza.

3) L'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011 deve essere interpretato nel senso che la nozione di qualità dell'alimento non include la capacità dell'alimento di resistere al trasporto e ai rischi di alterazione nel corso del tragitto, cosicché tale capacità non può rilevare ai fini della valutazione dell'esistenza di un eventuale nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza, di cui alla suddetta disposizione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=231841&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14718418#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Gerard Hogan presentate il 16 luglio 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=228713&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14718418#ctx1>

[Vai all'Indice](#)

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 ottobre 2020, C-529/19, *Möbel Kraft GmbH & Co. KG contro ML*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Amtsgericht Potsdam* (Tribunale circoscrizionale di Potsdam, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 16, lettera c) – Diritto di recesso – Eccezioni – Beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati – Beni la cui fabbricazione è stata iniziata dal professionista

L'articolo 16, lettera c), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che l'eccezione al diritto di recesso prevista da

tale disposizione è opponibile al consumatore che ha concluso un contratto negoziato fuori dei locali commerciali relativo alla vendita di un bene che dovrà essere confezionato secondo le sue specifiche, indipendentemente dal fatto che il professionista abbia iniziato la produzione di detto bene.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docId=232701&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14718418#ctx1>

Area Lavoro

Distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'1 dicembre 2020 C-815/18 *Federatie Nederlandse Vakbeweging contro Van den Bosch Transporten BV e a.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Hoge Raad der Nederlanden* (Corte suprema dei Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 96/71/CE – Articolo 1, paragrafi 1 e 3, e articolo 2, paragrafo 1 – Distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi – Autisti del trasporto internazionale su strada – Ambito di applicazione – Nozione di “lavoratore distaccato” – Trasporti di cabotaggio – Articolo 3, paragrafi 1, 3 e 8 – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Contratti collettivi dichiarati di applicazione generale

1) La direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, deve essere interpretata nel senso che essa è applicabile alle prestazioni di servizi transnazionali nel settore del trasporto su strada.

2) L'articolo 1, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 96/71 devono essere interpretati nel senso che un lavoratore che esercita un'attività di autista nel settore del trasporto internazionale su strada – nell'ambito di un contratto di noleggio tra l'impresa presso cui è impiegato, stabilita in uno Stato membro, e un'impresa situata in uno Stato membro diverso da quello in cui l'interessato lavora abitualmente – è un lavoratore distaccato nel territorio di uno Stato membro, ai sensi di tali disposizioni, qualora lo svolgimento del suo lavoro presenti, durante il limitato periodo in

questione, un legame sufficiente con tale territorio. L'esistenza di un simile legame è determinata nell'ambito di una valutazione globale di elementi quali la natura delle attività svolte dal lavoratore interessato in detto territorio, il grado di intensità del legame delle attività di tale lavoratore con il territorio di ciascuno Stato membro nel quale egli opera, nonché la parte che dette attività vi rappresentano nell'insieme del servizio di trasporto.

Il fatto che un autista del trasporto internazionale su strada, che un'impresa stabilita in uno Stato membro ha messo a disposizione di un'impresa stabilita in un altro Stato membro, riceva le istruzioni inerenti alle sue missioni, inizi o concluda le medesime presso la sede di questa seconda impresa non è di per sé sufficiente per ritenere che egli sia stato distaccato nel territorio di quest'altro Stato membro, ai sensi della direttiva 96/71, se lo svolgimento del suo lavoro non presenta, sulla base di altri fattori, un legame sufficiente con tale territorio.

3) L'articolo 1, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 96/71 devono essere interpretati nel senso che l'esistenza di un vincolo di gruppo tra le imprese che sono parti del contratto di messa a disposizione di lavoratori non è, in quanto tale, rilevante ai fini di valutare se sussista un distacco di lavoratori.

4) L'articolo 1, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 96/71 devono essere interpretati nel senso che un lavoratore – che esercita un'attività di autista nel settore del trasporto su strada e che, nell'ambito di un contratto di noleggio tra l'impresa presso cui è impiegato, stabilita in uno Stato membro, e un'impresa situata in un altro Stato membro, effettua trasporti di cabotaggio nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro

[Vai all'Indice](#)

nel cui territorio egli lavora abitualmente – deve, in linea di principio, essere considerato distaccato nel territorio dello Stato membro nel quale tali trasporti sono effettuati. La durata del trasporto di cabotaggio è un elemento irrilevante ai fini di valutare se sussista un simile distacco, fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva.

5) L'articolo 3, paragrafi 1 e 8, della direttiva 96/71 deve essere interpretato nel senso che la questione di stabilire se un contratto collettivo sia stato dichiarato di applicazione generale deve essere valutata con riferimento al diritto nazionale applicabile. Corrisponde alla nozione di cui a tali disposizioni un contratto collettivo di lavoro che non è stato dichiarato di applicazione generale, ma alla cui osservanza è subordinato, per le imprese che vi rientrano, l'esonero dall'applicazione di un altro contratto collettivo di lavoro dichiarato, da parte sua, di applicazione generale, e le cui disposizioni sono sostanzialmente identiche a quelle di tale altro contratto collettivo di lavoro.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=234741&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 30 aprile 2020

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=226005&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

Lavoro tramite agenzia interinale

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 ottobre 2020, C-681/18, *JH contro KG*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Brescia

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2008/104/CE – Lavoro tramite

agenzia interinale – Articolo 5, paragrafo 5 – Parità di trattamento – Misure necessarie per evitare il ricorso abusivo al lavoro tramite agenzia interinale – Obbligo, per gli Stati membri, di prevenire missioni successive – Assenza di previsione di limiti nella normativa nazionale – Obbligo di interpretazione conforme

L'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che non limita il numero di missioni successive che un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale può svolgere presso la stessa impresa utilizzatrice e che non subordina la legittimità del ricorso al lavoro tramite agenzia interinale all'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustifichino tale ricorso. Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, nonché ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l'assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva 2008/104 nel suo insieme.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=232406&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14718418#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 23 aprile 2020

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=225541&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14718418#ctx1>

[Vai all'Indice](#)

Libera circolazione dei lavoratori

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2020, C-181/19, *Jobcenter Krefeld – Widerspruchsstelle contro JD*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen* (Tribunale superiore per il contenzioso sociale, Land Renania settentrionale-Vestfalia, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Articolo 10 – Figli scolarizzati – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 24 – Prestazioni di assistenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 4 – Articolo 70 – Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo – Lavoratore migrante con figli a carico scolarizzati nello Stato membro ospitante

1) L'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale il cittadino di un altro Stato membro e i suoi figli minorenni, che godono tutti, nel primo Stato membro, di un diritto di soggiorno fondato sull'articolo 10 di tale regolamento, in quanto detti figli frequentano la scuola in questo medesimo Stato, sono in ogni caso e automaticamente esclusi dal diritto alle prestazioni volte a garantire la loro sussistenza. Tale interpretazione non è rimessa in discussione dall'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 3, e con l'articolo 70, paragrafo 2, dello stesso regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale il cittadino di un altro Stato membro e i suoi figli minorenni, che godono tutti, nel primo Stato membro, di un diritto di soggiorno fondato sull'articolo 10 del regolamento n. 492/2011, in quanto detti figli frequentano la scuola in tale medesimo Stato, e che sono ivi iscritti a un regime previdenziale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, sono in ogni caso e automaticamente esclusi dal diritto alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=232081&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14718418#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Giovanni Pitruzzella presentate il 14 maggio 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=226501&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14718418#ctx1>

Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Sentenza della corte (Terza Sezione), 24 settembre 2020, C-223/19, *YS contro NK AG*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Landesgericht Wiener Neustadt* (Tribunale del Land, Wiener Neustadt, Austria)

Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di

Vai
all'Indice

condizioni di lavoro – Direttive 2000/78/CE e 2006/54/CE – Ambito di applicazione – Divieto di discriminazioni indirette fondate sull'età o sul sesso – Giustificazioni – Normativa nazionale che prevede un prelievo sulle pensioni versate direttamente ai loro beneficiari da parte di imprese controllate a maggioranza dallo Stato nonché la soppressione dell'indicizzazione dell'importo della pensione – Articoli 16, 17, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Applicabilità – Discriminazione fondata sul patrimonio – Lesione della libertà contrattuale – Violazione del diritto di proprietà – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto a un ricorso effettivo

1) La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretate nel senso che rientrano nel loro ambito di applicazione disposizioni del diritto di uno Stato membro ai sensi delle quali, da un lato, una parte dell'importo della pensione aziendale, che il datore di lavoro si è impegnato, mediante contratto, a versare direttamente al suo ex lavoratore, deve essere prelevata alla fonte da detto datore di lavoro e, dall'altro, l'indicizzazione contrattualmente convenuta dell'importo di tale prestazione è resa inefficace.

2) L'articolo 5, lettera c), e l'articolo 7, lettera a), iii), della direttiva 2006/54 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i beneficiari di una pensione che un'impresa controllata dallo Stato si è impegnata, mediante contratto, a versare loro direttamente e che supera determinate soglie fissate da tale normativa si vedono privati, da un lato, di un importo trattenuto sulla parte di tale pensione eccedente una di dette soglie e, dall'altro, del beneficio di un'indicizzazione contrattualmente convenuta di detta pensione,

anche laddove la quota di ex lavoratori in relazione ai quali l'importo di una siffatta pensione aziendale è stato interessato dalle disposizioni nazionali in questione sia notevolmente più elevata tra gli ex lavoratori di sesso maschile rientranti nell'ambito di applicazione di queste ultime rispetto agli ex lavoratori di sesso femminile ivi rientranti, a condizione che tali conseguenze siano giustificate da fattori obiettivi estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

3) L'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i beneficiari di una pensione che un'impresa controllata dallo Stato si è impegnata, mediante contratto, a versare loro direttamente e che supera determinate soglie fissate da tale normativa si vedono privati, da un lato, di un importo trattenuto sulla parte di tale pensione eccedente una di dette soglie e, dall'altro, del beneficio di un'indicizzazione contrattualmente convenuta di detta pensione, per il solo fatto che detta normativa si applica unicamente a beneficiari che hanno superato una determinata età.

4) Gli articoli 16, 17, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i beneficiari di una pensione che un'impresa controllata dallo Stato si è impegnata, mediante contratto, a versare loro direttamente e che supera determinate soglie fissate da tale normativa si vedono privati, da un lato, di un importo trattenuto sulla parte di tale pensione eccedente una di dette soglie e, dall'altro, del beneficio di un'indicizzazione contrattualmente convenuta di detta pensione.

5) L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro si astenga dal prevedere, nel proprio ordinamento giuridico, un mezzo di ricorso autonomo diretto, in via principale, a esaminare la conformità al diritto dell'Unione di

disposizioni nazionali che attuano tale diritto, purché esista la possibilità di un siffatto esame in via incidentale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=231563&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=19080787#ctx1>

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'8 ottobre 2020, C-644/19, *FT contro Universitatea Lucian Blaga Sibiu, GS e a., HS, Ministerul Educației Naționale*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Curtea de Apel Alba Iulia* (Corte d'appello di Alba Iulia, Romania)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articoli 1, 2 e 3 – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Misura adottata da un istituto universitario in applicazione del diritto nazionale – Conservazione della qualifica di docente di ruolo al di là dell'età pensionabile prevista dalla legge – Possibilità riservata ai docenti che possiedono la qualifica di supervisore di tesi di dottorato – Docenti che non possiedono tale qualifica – Contratti a tempo determinato – Retribuzione inferiore a quella concessa ai docenti di ruolo

1) Gli articoli 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non si applicano a una normativa nazionale in forza della quale, tra i docenti di un istituto universitario che continuano a esercitarvi la propria professione dopo aver raggiunto l'età pensionabile prevista dalla legge, solo i docenti che possiedono la qualifica di supervisore di tesi di dottorato possono conservare lo status di docente di

ruolo, mentre i docenti che non hanno la qualifica di supervisore di tesi di dottorato possono stipulare con tale istituto solo contratti di lavoro a tempo determinato, associati a un regime di retribuzioni inferiori a quelle concesse ai docenti di ruolo.

2) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'applicazione di una normativa nazionale in forza della quale, tra i docenti di un istituto universitario che continuano a esercitarvi la propria professione dopo aver raggiunto l'età pensionabile prevista dalla legge, solo i docenti che possiedono la qualifica di supervisore di tesi di dottorato possono conservare lo status di docente di ruolo, mentre i docenti che non hanno la qualifica di supervisore di tesi di dottorato possono stipulare con tale istituto solo contratti di lavoro a tempo determinato, associati a un regime di retribuzioni inferiori a quelle concesse ai docenti di ruolo, purché la prima categoria di docenti sia formata da lavoratori a tempo indeterminato comparabili a quelli rientranti nella seconda categoria e la disparità di trattamento attinente, segnatamente, a detto regime retributivo non sia giustificata da ragioni oggettive, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=232145&mode=req&pageIndex=4&dir=&occ=first&part=1&text=rinvio%2Bpregiudiziale&doclang=IT&cid=14718418#ctx1>

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2020, C-302/19, *Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contro WS*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/98/UE – Diritti dei lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico –

[Vai all'Indice](#)

Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Sicurezza sociale – Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i familiari del titolare di un permesso unico che non risiedono nel territorio di tale Stato membro.

L'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del titolare di un permesso unico, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della medesima direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234325&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4761272>

Conclusioni dell'avvocato generale Evgeni Tanchev presentate l'11 giugno 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227308&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4761272>

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2020, C-303/19, *Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contro VR*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Articolo 11 – Diritto alla parità di trattamento – Sicurezza sociale – Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i familiari del soggiornante di lungo periodo che non risiedono nel territorio di tale Stato membro.

L'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), di detta direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo, qualora tale Stato membro non abbia espresso, in sede di recepimento di detta direttiva nel diritto nazionale, la propria intenzione di avvalersi della deroga alla parità di trattamento consentita dall'articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234323&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4761272>

Conclusioni dell'avvocato generale Evgeni Tanchev presentate l'11 giugno 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227309&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4761272>

[Vai all'Indice](#)

Politica sociale

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 novembre 2020, C-463/19, *Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle contro Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Conseil de prud'hommes de Metz* (Tribunale del lavoro di Metz, Francia)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2006/54/CE – Pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – Articoli 14 e 28 – Contratto collettivo nazionale che riconosce il diritto a un congedo conseguente al congedo legale di maternità per le lavoratrici che si prendono cura in prima persona del proprio figlio – Esclusione del diritto a tale congedo per i lavoratori di sesso maschile – Tutela della lavoratrice con riguardo tanto alle conseguenze della gravidanza quanto alla sua condizione di maternità – Presupposti d'applicazione

Gli articoli 14 e 28 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, letti alla luce della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla disposizione di un contratto collettivo nazionale che riserva alle lavoratrici che si prendono cura in prima persona del proprio figlio il diritto ad un congedo dopo la scadenza del congedo legale di maternità, a condizione che tale congedo supplementare sia diretto a tutelare le lavoratrici con riguardo tanto alle conseguenze della gravidanza quanto alla loro condizione di maternità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare prendendo in considerazione,

in particolare, le condizioni di concessione di detto congedo, le modalità e la durata del medesimo nonché il livello di protezione giuridica ad esso connesso.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233871&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4643069>

Conclusioni dell'avvocato generale Michal Bobek presentate il 9 luglio 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228386&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4761272>

-

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 novembre 2020, C-300/19, *UQ contro Marclean Technologies SLU*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona* (tribunale del lavoro n. 3 di Barcellona, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Licenziamenti collettivi – Direttiva 98/59/CE – Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a) – Nozione di “licenziamento collettivo” – Modalità di calcolo del numero di licenziamenti – Periodo di riferimento da prendere in considerazione.

L'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretato nel senso che, al fine di valutare se un licenziamento individuale contestato faccia parte di un licenziamento collettivo, il periodo di riferimento previsto da tale disposizione per determinare l'esistenza di un licenziamento collettivo deve essere calcolato prendendo in considerazione tutti i periodi di 30 o di 90 giorni consecutivi nel corso dei quali tale licenziamento individuale è intervenuto, e durante i quali si è verificato il maggior numero di licenziamenti effettuati dal datore di lavoro per uno o più motivi non

[Vai all'Indice](#)

inerenti alla persona del lavoratore, ai sensi della stessa disposizione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233542&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4761272>

Conclusioni dell'avvocato generale Michal Bobek presentate l'11 giugno 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227307&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4761272>

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 novembre 2020, C-799/19, *NI e a. contro Sociálna poisťovňa*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Okresný súd Košice I* (Tribunale distrettuale di Košice I, Slovacchia)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2008/94/CE – Articoli 2 e 3 – Tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro – Nozioni di “diritti non pagati dei lavoratori subordinati” e di “insolvenza del datore di lavoro” – Infortunio sul lavoro – Decesso del lavoratore – Risarcimento del danno morale – Recupero del credito presso il datore di lavoro – Impossibilità – Organismo di garanzia.

1) L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretato nel senso che un datore di lavoro non può essere considerato in stato di insolvenza qualora sia stato oggetto di una domanda di apertura di un procedimento esecutivo a titolo di un diritto a risarcimento, riconosciuto da una decisione giudiziaria, ma il credito sia stato dichiarato irrecuperabile nell'ambito dell'esecuzione a causa dell'insolvenza di fatto di tale datore di lavoro. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, della

medesima direttiva, lo Stato membro interessato abbia deciso di estendere la tutela dei lavoratori subordinati prevista da detta direttiva a una siffatta situazione di insolvenza, stabilita mediante procedure diverse da quelle menzionate in detto articolo 2, paragrafo 1, previste dal diritto nazionale.

2) L'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 3 della direttiva 2008/94 devono essere interpretati nel senso che un'indennità dovuta da un datore di lavoro ai superstiti a titolo del danno morale subito a seguito del decesso di un dipendente dopo un infortunio sul lavoro può essere considerata come diritto dei lavoratori subordinati, derivante da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, solo qualora essa rientri nella nozione di retribuzione, come definita dal diritto nazionale, ciò che spetta al giudice nazionale determinare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234321&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4636474>

Vai
all'Indice

Previdenza sociale

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 ottobre 2020, C-243/19, *A contro Veselības ministrija*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Augstākās tiesa (Senāts)* (Senato della Corte suprema, Lettonia)

Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 20, paragrafo 2 – Direttiva 2011/24/UE – Articolo 8, paragrafi 1 e 5 nonché paragrafo 6, lettera d) – Assicurazione malattia – Cure ospedaliere prestate in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione – Rifiuto di autorizzazione preventiva – Cure ospedaliere che possono essere prestate efficacemente nello Stato membro di affiliazione – Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea –

Differenza di trattamento fondata sulla religione

1) L'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, letto alla luce dell'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che lo Stato membro di residenza dell'assicurato rifiuti di concedere a quest'ultimo l'autorizzazione prevista dall'articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento qualora, in tale Stato membro, siano disponibili cure ospedaliere la cui efficacia clinica non è in discussione, ma le convinzioni religiose di tale assicurato siano contrarie al metodo di cura utilizzato.

2) L'articolo 8, paragrafo 5 e paragrafo 6, lettera d), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, letto alla luce dell'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro di affiliazione di un paziente rifiuti di concedere a quest'ultimo l'autorizzazione prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva qualora, in tale Stato membro, siano disponibili cure ospedaliere la cui efficacia clinica non è in discussione, ma le convinzioni religiose di tale paziente siano contrarie al metodo di cura utilizzato, a meno che tale rifiuto sia obiettivamente giustificato da uno scopo legittimo di mantenimento delle strutture sanitarie o delle competenze mediche, e costituisca un mezzo adeguato e necessario per raggiungere tale scopo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=233023&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14718418#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Gerard Hogan presentate il 30 aprile 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=226002&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14718418#ctx1>

Sicurezza sociale

Sentenza della corte (Quarta Sezione), 23 settembre 2020, C-777/18, *WO contro Vas Megyei Kormányhivatal*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Szombathelyi Közigazgatási és Munkaiügyi Bíróság* (Tribunale amministrativo e del lavoro di Szombathely, Ungheria)

Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Assicurazione malattia – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 20 – Cure programmate – Autorizzazione preventiva – Concessione obbligatoria – Presupposti – Impossibilità, per la persona assicurata, di richiedere un'autorizzazione preventiva – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 26 – Assunzione dei costi delle cure programmate sostenuti dalla persona assicurata – Modalità di rimborso – Direttiva 2011/24/UE – Assistenza sanitaria transfrontaliera – Articolo 8, paragrafo 1 – Assistenza sanitaria che può essere soggetta ad autorizzazione preventiva – Principio di proporzionalità – Articolo 9, paragrafo 3 – Trattamento delle richieste di assistenza sanitaria transfrontaliera – Elementi da prendere in considerazione – Termine ragionevole – Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE

1) Il combinato disposto dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004, relativo alle cure

[Vai all'Indice](#)

programmate, letto alla luce dell'articolo 56 TFUE, deve essere interpretato nel senso che:

– le cure mediche ricevute in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede la persona assicurata, per mera volontà di quest'ultima, con la motivazione che, a suo avviso, tali cure o cure che presentano lo stesso grado di efficacia non erano disponibili nello Stato membro di residenza entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, rientrano nella nozione di cure programmate, ai sensi di tali disposizioni, cosicché la fruizione di tali cure, alle condizioni previste dal regolamento n. 883/2004, è subordinata, in via di principio, al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'istituzione competente dello Stato membro di residenza;

– la persona assicurata che ha ricevuto cure programmate in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede, senza tuttavia aver richiesto un'autorizzazione dell'istituzione competente, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento, ha diritto al rimborso, alle condizioni previste da detto regolamento, dei costi di tali cure, se:

– da un lato, tra la data di fissazione di un appuntamento, ai fini di un consulto medico e di un eventuale trattamento in un altro Stato membro, e la data in cui le cure di cui trattasi le sono state erogate in tale Stato membro, in cui ha dovuto spostarsi, tale persona si trovava, per motivi connessi, in particolare, al suo stato di salute o alla necessità di ricevervi tali cure urgentemente, in una situazione che le impediva di richiedere all'istituzione competente una siffatta autorizzazione o di attendere la decisione di detta istituzione su tale domanda, e

– dall'altro lato, sono altresì soddisfatte le altre condizioni per il rimborso delle prestazioni in natura, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, seconda frase, del medesimo regolamento.

Spetta al giudice del rinvio effettuare le necessarie verifiche a tale riguardo.

2) L'articolo 56 TFUE e l'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi

all'assistenza sanitaria transfrontaliera, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che escluda, in assenza di autorizzazione preventiva, il rimborso, nei limiti della copertura garantita dal regime di assicurazione malattia dello Stato di affiliazione, delle spese di consultazione medica sostenute in un altro Stato membro.

3) L'articolo 56 TFUE e l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/24 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, nel caso in cui la persona assicurata sia stata impossibilitata a richiedere una siffatta autorizzazione o non abbia potuto attendere la decisione dell'istituzione competente sulla domanda di autorizzazione presentata, per ragioni connesse al suo stato di salute o alla necessità di ricevere urgentemente cure ospedaliere o cure che richiedono l'utilizzo di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, anche qualora i presupposti per un tale rimborso siano peraltro soddisfatti, escluda, in assenza di autorizzazione preventiva, il rimborso, nei limiti della copertura garantita dal regime di assicurazione malattia dello Stato di affiliazione, dei costi di cure siffatte che le sono state erogate in un altro Stato membro.

4) L'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/24 deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che preveda un periodo di tempo di 31 giorni ai fini del rilascio di un'autorizzazione preventiva per il rimborso di un'assistenza sanitaria transfrontaliera e di 23 giorni per negarla, laddove consenta al contempo all'istituzione competente di tener conto delle singole circostanze e dell'urgenza del caso specifico.

Trasferimenti d'impresa

Sentenza della corte (Quinta Sezione), 9 settembre 2020, cause riunite C-674/18 e C-675/18, *EM contro TMD Friction GmbH (C-674/18)*, e *FL contro TMD Friction EsCo GmbH (C-675/18)*

[Vai all'Indice](#)

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal *Bundesarbeitsgericht* (Corte federale del lavoro, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Trasferimenti d'impresa – Direttiva 2001/23/CE – Articoli 3 e 5 – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro – Cessione realizzata dal curatore fallimentare dell'impresa cedente soggetta ad una procedura d'insolvenza – Prestazioni previdenziali di vecchiaia aziendali – Limitazione degli obblighi del cessionario – Importo della prestazione dovuta a titolo del regime complementare di previdenza aziendale calcolato in funzione della retribuzione del lavoratore al momento dell'apertura della procedura di insolvenza – Direttiva 2008/94/CE – Articolo 8 – Efficacia diretta – Presupposti

1) La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, in particolare alla luce dell'articolo 3, paragrafi 1 e 4, nonché dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), di quest'ultima, deve essere interpretata nel senso che, in caso di trasferimento di un'impresa soggetta a una procedura di insolvenza realizzato dal curatore fallimentare, essa non osta ad una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, secondo la quale, laddove l'evento che fa scattare il diritto a una pensione di vecchiaia a titolo di un regime complementare di previdenza aziendale si verifici dopo l'apertura della procedura d'insolvenza, il cessionario non è responsabile dei diritti di un lavoratore a tale pensione di vecchiaia in corso di maturazione accumulati per i periodi di occupazione anteriori all'apertura della procedura di insolvenza, a condizione che, per quanto riguarda la parte dell'importo di cui non risponde il cessionario, i provvedimenti adottati per tutelare gli interessi dei lavoratori siano di un livello almeno equivalente a quello richiesto in forza

dell'articolo 8 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro.

2) L'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2001/23, letto in combinato disposto con l'articolo 8 della direttiva 2008/94, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, in forza della quale - laddove un evento che fa scattare il diritto a prestazioni di vecchiaia a titolo di un regime complementare di previdenza aziendale si verifichi dopo l'apertura della procedura di insolvenza nel corso della quale è stato effettuato il trasferimento dell'impresa - per quanto riguarda la parte di tali prestazioni che non incombe al cessionario, da un lato, l'organismo di garanzia contro l'insolvenza determinato in base al diritto nazionale non è tenuto ad intervenire qualora i diritti a prestazioni di vecchiaia in corso di maturazione non fossero già definitivi al momento dell'apertura di tale procedura di insolvenza e, dall'altro, ai fini della determinazione dell'importo relativo alla parte di tali prestazioni di cui il suddetto organismo è responsabile, detto importo è calcolato sulla base della retribuzione mensile lorda che il lavoratore interessato percepiva al momento dell'apertura della suddetta procedura, qualora ne consegua che i lavoratori si vedono privati del livello minimo di tutela garantito da tale disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

3) L'articolo 8 della direttiva 2008/94, nella parte in cui prevede un livello minimo di tutela dei diritti dei lavoratori maturati, o in corso di maturazione, a prestazioni di vecchiaia, può produrre direttamente effetti, così da poter essere invocato nei confronti di un ente di diritto privato designato dallo Stato membro interessato come l'organismo di garanzia contro il rischio di insolvenza dei datori di lavoro in materia di pensioni aziendali, a condizione, da un lato, che, tenuto conto del compito di garanzia affidato a tale organismo e delle condizioni in cui esso lo svolge, l'organismo stesso possa essere assimilato allo Stato, e,

[Vai all'Indice](#)

dall'altro, che tale compito si estenda effettivamente ai tipi di prestazioni di vecchiaia per le quali è richiesto il livello minimo di tutela previsto dal suddetto articolo 8, circostanze che spetta al giudice del rinvio accertare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=230784&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=19899429#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Evgeni Tanchev presentate il 5 marzo 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=224126&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=19899429#ctx1>

Area Tributaria

Accise

Sentenza della corte (Ottava Sezione), 16 settembre 2020, C-674/19, *Skonis ir kvapas UAB contro Munitinès departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos*, con l'intervento di: *Vilniaus teritorinè munitinè*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Lietuvos vyriausysis administracinis teismas* (Corte suprema amministrativa della Lituania)

Rinvio pregiudiziale – Struttura e aliquote dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati – Direttiva 2011/64/UE – Articolo 2, paragrafo 2 – Articolo 5, paragrafo 1 – Nozione di “Prodotti costituiti interamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco” – Nozione di “tabacchi da fumo” – Tabacco per pipa ad acqua (narghilè)

Gli articoli 2 e 5 della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, devono essere interpretati nel senso che un tabacco per pipa ad acqua (narghilè), composto da tabacco per il 24% e da altre sostanze come sciroppo di glucosio, glicerina, aromi e un conservante, deve essere qualificato come prodotto costituito parzialmente da sostanze diverse dal tabacco e come tabacco da fumo, ai sensi di tali disposizioni, e, pertanto, deve essere considerato, nel suo complesso e indipendentemente dalle sostanze diverse dal tabacco che lo compongono, come tabacco da fumo assoggettato all'accisa sul tabacco.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=231106&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18667203#ctx1>

Diritto ad un ricorso effettivo

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2020 cause riunite C-245/19 e C-246/19, *État luxembourgeois contro B* (C-245/19), e *État luxembourgeois contro B, C, D, F.C., con l'intervento di: A* (C-246/19)

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla *Cour administrative* (Corte amministrativa, Lussemburgo)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/16/UE – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Articoli 1 e 5 – Ingiunzione di comunicare informazioni all'autorità competente di uno Stato membro, che agisce a seguito di una richiesta di scambio di informazioni dell'autorità competente di un altro Stato membro – Persona detentrica delle informazioni di cui l'autorità competente del primo Stato membro ingiunge la comunicazione – Contribuente oggetto dell'indagine da cui trae origine la richiesta dell'autorità competente del secondo Stato membro – Soggetti terzi con i quali detto contribuente intrattiene rapporti giuridici, bancari, finanziari o, più in generale, economici – Tutela giurisdizionale – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazione – Base giuridica – Rispetto del contenuto essenziale del diritto ad un ricorso effettivo – Sussistenza di un rimedio giurisdizionale che consenta ai soggetti di cui trattasi di ottenere un controllo effettivo di tutte le questioni materiali e giuridiche rilevanti nonché una tutela giurisdizionale effettiva

[Vai all'Indice](#)

dei diritti loro conferiti dal diritto dell'Unione – Obiettivo di interesse generale riconosciuto dal diritto dell'Unione – Lotta all'evasione e all'elusione fiscali internazionali – Proporzionalità – Carattere “prevedibilmente pertinente” delle informazioni su cui verte l'ingiunzione di comunicazione – Sindacato giurisdizionale – Portata – Elementi personali, temporali e materiali da prendere in considerazione

1) L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 7 e 8, nonché con l'articolo 52, paragrafo 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso:

– che esso osta a che la normativa di uno Stato membro, che attua la procedura di scambio di informazioni su richiesta, istituita dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, come modificata dalla direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, escluda che una decisione con la quale l'autorità competente di tale Stato membro obbliga una persona che detiene talune informazioni a fornirle dette informazioni, al fine di soddisfare una richiesta di scambio di informazioni proveniente dall'autorità competente di un altro Stato membro, possa essere oggetto di un ricorso proposto da una siffatta persona, e

– che esso non osta a che una tale normativa escluda che una simile decisione possa essere oggetto di ricorsi proposti dal contribuente a carico del quale si svolge, in tale altro Stato membro, l'indagine da cui trae origine detta richiesta, nonché da terzi interessati dalle informazioni in questione.

2) L'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 5 della direttiva 2011/16, come modificata dalla direttiva 2014/107, devono essere interpretati nel senso che una decisione con la quale l'autorità competente di uno Stato membro obbliga un detentore di informazioni a fornirle tali informazioni, al fine di soddisfare una richiesta di scambio di informazioni proveniente dall'autorità competente di un altro

Stato membro, dev'essere considerata, unitamente a tale richiesta, come vertente su informazioni che non appaiono manifestamente prive di qualsiasi prevedibile pertinenza, qualora essa precisi l'identità del detentore delle informazioni di cui trattasi, quella del contribuente oggetto dell'indagine da cui è scaturita la richiesta di scambio di informazioni e il periodo cui l'indagine stessa si riferisce, e qualora essa verta su contratti, fatturazioni e pagamenti che, pur non essendo individuati con precisione, sono definiti mediante criteri attinenti, in primo luogo, al fatto che essi sono stati rispettivamente stipulati o effettuati dal detentore, in secondo luogo, alla circostanza che essi sono intervenuti nel periodo cui si riferisce l'indagine stessa e, in terzo luogo, al loro legame con il contribuente coinvolto.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=232087&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14718418#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 2 luglio 2020

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=228047&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14718418#ctx1>

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Ordinanza della Corte (Decima Sezione), 3 settembre 2020, C-610/19, *Vikingo Fővállalkozó Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság* (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, Ungheria)

Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 168, 178, 220 e 226 – Principi di neutralità fiscale, di

[Vai all'Indice](#)

effettività e di proporzionalità – Diritto alla detrazione dell'IVA – Diniego – Requisiti attinenti all'esistenza di una cessione di beni – Evasione – Prova – Sanzione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una prassi nazionale in base alla quale l'amministrazione finanziaria nega a un soggetto passivo il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto assolta per acquisti di beni che gli sono stati ceduti adducendo che le fatture relative a tali acquisti sono inattendibili, poiché, in primo luogo, la fabbricazione di tali beni e la loro cessione, in assenza dei mezzi materiali ed umani necessari, non hanno potuto essere effettuate dall'emittente di tali fatture e detti beni sono stati pertanto acquistati in realtà presso una persona non identificata; in secondo luogo, le norme nazionali in materia di contabilità non sono state rispettate; in terzo luogo, la catena di cessioni sfociata in detti acquisti non era giustificata sotto il profilo economico e, in quarto luogo, talune irregolarità hanno inficiato determinate operazioni anteriori facenti parte di tale catena di cessioni. A fondamento di un siffatto diniego deve essere dimostrato adeguatamente che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a un'evasione o che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che dette operazioni si iscrivevano in un'evasione commessa dall'emittente delle fatture o da qualsiasi altro operatore intervenuto a monte in detta catena di cessioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=230844&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18667203#ctx1>

Sentenza della corte (Ottava Sezione), 16 settembre 2020, C-528/19, *Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG contro Finanzamt Y*,

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesfinanzhof* (Corte tributaria federale, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Nascita e portata del diritto a detrazione – Ampliamento di una strada appartenente a un comune – Contabilizzazione dei costi generati dai lavori in quanto parte delle spese generali del soggetto passivo – Determinazione dell'esistenza di un nesso diretto e immediato con l'attività economica del soggetto passivo – Cessione a titolo gratuito – Cessione assimilata ad una cessione effettuata a titolo oneroso – Articolo 5, paragrafo 6

1) L'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che il soggetto passivo ha diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto assolta a monte per i lavori di ampliamento di una strada comunale effettuati a favore di un comune, qualora tale strada sia utilizzata tanto dal soggetto passivo medesimo per la sua attività economica quanto dal pubblico, nei limiti in cui detti lavori di ampliamento non siano andati oltre quanto necessario per consentire al soggetto passivo di esercitare la sua attività economica e il loro costo sia incluso nel prezzo delle operazioni effettuate a valle dal soggetto passivo medesimo.

2) La sesta direttiva 77/388, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, di quest'ultima, dev'essere interpretata nel senso che l'autorizzazione allo sfruttamento di una cava, concessa unilateralmente dall'amministrazione di uno Stato membro, non costituisce il corrispettivo ottenuto da un soggetto passivo

[Vai all'Indice](#)

che ha effettuato lavori di ampliamento di una strada comunale senza corrispettivo in denaro, con la conseguenza che tali lavori di ampliamento non costituiscono un'operazione a titolo oneroso ai sensi della medesima direttiva.

3) L'articolo 5, paragrafo 6, della sesta direttiva 77/388 dev'essere interpretato nel senso che i lavori, effettuati a favore di un comune, di ampliamento di una strada comunale aperta al pubblico ma utilizzata per la sua attività economica dal soggetto passivo che ha effettuato tali lavori a titolo gratuito, oltre che dal pubblico, non costituiscono un'operazione che dev'essere assimilata a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ai sensi di tale disposizione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=231107&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18667203#ctx1>

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 dicembre 2020, C-656/19, *Bakati Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. contro Nemzeti Adó-és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Szegedi Közigazgatási és Munkaiügyi Bíróság* (Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged, Ungheria)

Rinvio pregiudiziale – Sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni all'esportazione – Articolo 146, paragrafo 1, lettera b) – Beni spediti o trasportati fuori dell'Unione europea da un acquirente non stabilito nel territorio dello Stato membro interessato – Articolo 147 – “Beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori” non stabiliti nell'Unione – Nozione – Beni che hanno effettivamente lasciato il territorio dell'Unione – Prova – Diniego dell'esenzione all'esportazione – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità – Frode

1) L'esenzione prevista all'articolo 147, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, a favore dei beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori» deve essere interpretata nel senso che non rientrano in quest'ultima i beni che un privato non stabilito nell'Unione europea trasporta con sé al di fuori dell'Unione europea a fini commerciali, in vista della loro rivendita in uno Stato terzo.

2) L'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 147 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una giurisprudenza nazionale in forza della quale, qualora l'amministrazione tributaria constati che le condizioni per l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista per i beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori non sono soddisfatte, ma che i beni di cui trattasi sono stati effettivamente trasportati fuori dell'Unione europea dall'acquirente, essa è tenuta a esaminare se l'esenzione dall'IVA prevista a tale articolo 146, paragrafo 1, lettera b), possa essere applicata alla cessione in questione, anche qualora le formalità doganali applicabili non siano state espletate e, al momento dell'acquisto, l'acquirente non intendesse veder applicata quest'ultima esenzione.

3) L'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 147 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi nazionale in forza della quale l'amministrazione tributaria nega automaticamente a un soggetto passivo il beneficio dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista dall'una e dall'altra di tali disposizioni, qualora constati che tale soggetto passivo ha emesso in malafede il modulo in base al quale l'acquirente si è avvalso dell'esenzione prevista dall'articolo 147, laddove venga accertato che i beni interessati hanno lasciato il territorio dell'Unione europea. In simili circostanze, il beneficio dell'esenzione dall'IVA prevista all'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), deve essere negato qualora la violazione di un requisito formale abbia l'effetto di impedire che venga apportata la prova certa

[Vai all'Indice](#)

della sussistenza dei requisiti sostanziali che condizionano l'applicazione di tale esenzione o qualora venga accertato che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione in questione rientrava nell'ambito di una frode idonea a mettere a repentaglio il funzionamento del sistema comune dell'IVA.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=235704&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona presentate il 16 luglio 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=228704&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 17 dicembre 2020 C-346/19 *Bundeszentralamt für Steuern contro Y-GmbH*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesfinanzhof* (Corte tributaria federale, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Rimborso dell'IVA – Direttiva 2008/9/CE – Articolo 8, paragrafo 2, lettera d) – Articolo 15 – Indicazione del numero della fattura – Richiesta di rimborso

L'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, come modificata dalla direttiva 2010/66/UE del Consiglio, del 14 ottobre 2010, devono essere interpretati nel senso che, qualora una richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto non contenga un numero sequenziale della fattura, ma

contenga un altro numero che consenta di identificare tale fattura e, quindi, il bene o il servizio interessato, l'amministrazione fiscale dello Stato membro di rimborso è tenuta a considerare tale richiesta come presentata», ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/9, come modificata dalla direttiva 2010/66, e a procedere alla sua valutazione. Nell'ambito di tale valutazione, e salvo il caso in cui detta amministrazione disponga già dell'originale della fattura o di una copia della stessa, essa può chiedere al richiedente di comunicare un numero sequenziale che identifichi la fattura in modo unico e, se tale richiesta non è soddisfatta entro il termine di un mese previsto all'articolo 20, paragrafo 2, di tale direttiva, come modificata dalla direttiva 2010/66, essa può legittimamente respingere la richiesta di rimborso.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=235702&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2020 C-449/19 *WEG Tevesstraße contro Finanzamt Villingen-Schwenningen*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Finanzgericht Baden-Württemberg* (Tribunale tributario del Land Baden-Württemberg, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione per l'affitto e la locazione di beni immobili – Normativa nazionale che esenta dall'IVA la fornitura di calore da parte di un'associazione di proprietari di alloggi ai proprietari facenti parte di tale associazione

L'articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale

Vai all'Indice

che esenta dall'imposta sul valore aggiunto la fornitura di calore da parte di un'associazione di proprietari di alloggi ai proprietari facenti parte di tale associazione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=235708&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 10 settembre 2020

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=230869&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 dicembre 2020 C-801/19 *FRANCK d.d. Zagreb contro Ministarstvo financija Republike Hrvatske Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Upravni sud u Zagrebu* (Tribunale amministrativo di Zagabria, Croazia)

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d) – Nozioni di “concessione di crediti” e di “altri effetti commerciali” – Operazioni complesse – Prestazione principale – Messa a disposizione dei fondi dietro corrispettivo – Trasferimento di una cambiale a una società di factoring e del denaro ottenuto all'emittente della cambiale

L'articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, che tali disposizioni prevedono, rispettivamente, per la concessione di crediti e le operazioni relative ad altri effetti commerciali, si applica a un'operazione che consiste, per il soggetto passivo, nel mettere a disposizione di un altro

soggetto passivo, dietro corrispettivo, fondi ottenuti da una società di factoring a seguito del trasferimento a quest'ultima di una cambiale emessa dal secondo soggetto passivo, mentre il primo soggetto passivo garantisce il pagamento a tale società di factoring della suddetta cambiale alla sua scadenza.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=235707&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

Sentenza della corte (Ottava Sezione), 10 settembre 2020, *C-509/19, BMW Bayerische Motorenwerke AG contro Hauptzollamt München*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Finanzgericht München* (Tribunale tributario di Monaco di Baviera, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell'Unione – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) – Valore in dogana – Importazione di prodotti elettronici che incorporano un software

L'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce un codice doganale dell'Unione, deve essere interpretato nel senso che esso consente, al fine di determinare il valore in dogana di una merce importata, di aggiungere al valore di transazione di quest'ultima il valore economico di un software concepito nell'Unione europea e messo gratuitamente dal compratore a disposizione del venditore stabilito in un paese terzo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=230862&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18667203#ctx1>

[Vai all'Indice](#)

Sentenza della corte (Ottava Sezione), 16 settembre 2020, C-312/19, *XT contro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Lietuvos vyriausybės administracinis teismas* (Corte amministrativa suprema di Lituania)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 9, paragrafo 1 – Articolo 193 – Nozione di “soggetto passivo” – Contratto d'attività congiunta – Partenariato – Collegamento di un'operazione economica a uno dei partner – Determinazione del soggetto passivo debitore dell'imposta

L'articolo 9, paragrafo. 1, e l'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto devono essere interpretati nel senso che una persona fisica che abbia concluso con un'altra persona fisica un contratto di attività congiunta costitutiva di un partenariato, privo di personalità giuridica, caratterizzato dal fatto che la prima persona è legittimata ad agire in nome di tutti i partner, ma interviene da sola e in nome proprio nei rapporti con i terzi quando compie gli atti che costituiscono l'attività economica perseguita da tale partenariato, deve essere considerata un soggetto passivo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 e come l'unica tenuta a versare l'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 193 della direttiva in parola, nei limiti in cui agisce per conto proprio o per conto terzi in qualità di commissionario ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 28 della stessa direttiva.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=231105&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=19080787#ctx1>

Sentenza della corte (Seconda Sezione), 17 settembre 2020, C-791/18, *Stichting Schoonzicht contro Staatssecretaris van Financiën*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Hoge Raad der Nederlanden* (Corte Suprema dei Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Beni d'investimento immobiliari – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Rettifica in un'unica soluzione dell'integralità di tale detrazione in seguito alla prima utilizzazione del bene di cui trattasi – Periodo di rettifica

Gli articoli da 184 a 187 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale contenente un regime di rettifica applicabile ai beni d'investimento che prevede uno scaglionamento della rettifica su più anni, in forza del quale, nel corso dell'anno della prima utilizzazione del bene interessato, corrispondente altresì al primo anno di rettifica, l'integralità della detrazione operata inizialmente per tale bene è oggetto di una rettifica in un'unica soluzione, qualora, al momento di tale prima utilizzazione, risulti che tale detrazione non corrisponde a quella che il soggetto passivo aveva diritto di operare sulla base dell'effettivo utilizzo di tale bene.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=231181&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=19899429#ctx1>

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'8 ottobre 2020 C-657/19, *Finanzamt D contro E*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesfinanzhof* (Corte tributaria federale, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE –

Vai all'Indice

Esenzioni – Articolo 132, paragrafo 1, lettera g) – Prestazioni di servizi strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale – Stesura di perizie di valutazione dello stato di non autosufficienza – Soggetto passivo incaricato dal servizio medico dell'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza – Organismi riconosciuti come aventi carattere sociale

L'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che:

– la stesura di perizie di valutazione della non autosufficienza ad opera di un esperto indipendente, per conto del servizio medico di una cassa di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza, che sono utilizzate da quest'ultima per valutare la portata dei diritti alle prestazioni di assistenza e di previdenza sociale di cui possono beneficiare i suoi assicurati, rappresenta una prestazione di servizi strettamente connessa con l'assistenza e la previdenza sociale, a condizione che essa sia indispensabile a garantire il corretto espletamento delle operazioni rientranti in tale ambito;

– tale disposizione non osta a che a detto esperto sia negato il riconoscimento quale organismo avente carattere sociale, sebbene, in primo luogo, egli fornisca le sue prestazioni relative alla stesura di perizie di valutazione della non autosufficienza in qualità di subappaltatore, su richiesta del citato servizio medico, il quale è stato oggetto di un siffatto riconoscimento; in secondo luogo, i costi di stesura di tali perizie siano sostenuti, in modo indiretto e forfettario, dalla cassa di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza interessata e, in terzo luogo, detto esperto abbia la possibilità, in forza del diritto interno, di stipulare, direttamente con la cassa di cui trattasi, un contratto avente ad oggetto la stesura di tali perizie al fine di beneficiare del riconoscimento stesso, ma non si sia avvalso di tale possibilità.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudizial>

[e&docid=232153&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14718418#ctx1](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:62020J0112(01)&docid=232153&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14718418#ctx1)

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 novembre 2020, C-734/19, *ITH Comercial Timișoara SRL contro Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București e Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunalul București*

Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Detrazione dell'imposta assolta a monte – Abbandono dell'attività inizialmente prevista – Rettifica delle detrazioni dell'IVA assolta a monte – Attività immobiliare.

1) Gli articoli 167, 168, 184 e 185 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) a monte sui beni, nel caso di specie su beni immobili, e sui servizi acquisiti allo scopo di effettuare operazioni imponibili è mantenuto qualora i progetti di investimento inizialmente previsti siano stati abbandonati a causa di circostanze estranee alla volontà del soggetto passivo, e non occorre procedere ad una rettifica di tale IVA se il soggetto passivo ha ancora l'intenzione di utilizzare detti beni ai fini di un'attività imponibile.

2) La direttiva 2006/112, in particolare il suo articolo 28, deve essere interpretata nel senso che, in mancanza di un contratto di mandato senza rappresentanza, il meccanismo della figura di commissionario non è applicabile allorché un soggetto passivo realizza un edificio in conformità alle esigenze e alle richieste di un'altra persona che si suppone prenda tale edificio in locazione.

Sentenza:

[Vai all'Indice](#)

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233584&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4636474>

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 novembre 2020, C-77/19, *Kaplan International colleges UK Ltd contro The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *First-tier Tribunal (Tax Chamber)*

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) – Esenzione delle prestazioni di servizi fornite da associazioni autonome di persone ai loro membri – Applicabilità ai gruppi IVA – Articolo 11 – Gruppo IVA

L'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione prevista da tale disposizione non si applica alle prestazioni di servizi fornite da un'associazione autonoma di persone a un gruppo di persone che può essere considerato come un unico soggetto passivo, ai sensi dell'articolo 11 di tale direttiva, qualora non tutti i membri di quest'ultimo gruppo non siano membri di detta associazione autonoma di persone. L'esistenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedono che il membro rappresentativo di un siffatto gruppo che può essere considerato come un unico soggetto passivo possieda le caratteristiche e lo status dei membri dell'associazione autonoma di persone interessata, ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista a favore delle associazioni autonome di persone, non ha alcuna incidenza al riguardo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233870&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4773516>

Conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott presentate il 23 aprile 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225538&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4773516>

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 novembre 2020, C-42/19, *Sonaecom SGPS SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Supremo Tribunal Administrativo*

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 4 – Nozione di “soggetto passivo” – Società holding mista – Articolo 17 – Diritto alla detrazione dell'IVA versata a monte – IVA assolta a monte da una società holding mista per servizi di consulenza relativi a uno studio di mercato al fine dell'eventuale acquisizione di partecipazioni in altre società – Rinuncia ai progetti di acquisizione – IVA assolta a monte su una commissione bancaria relativa all'organizzazione e alla predisposizione di un prestito obbligazionario destinato a dotare le controllate dei mezzi necessari ad effettuare investimenti – Investimenti non realizzati.

1) L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché l'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che una società holding mista il cui intervento nella gestione delle sue controllate sia frequente è autorizzata a detrarre l'imposta sul valore aggiunto assolta a monte sull'acquisto di servizi di consulenza relativi a uno studio di mercato realizzato ai fini dell'acquisizione di quote sociali in un'altra società, anche qualora tale acquisizione non abbia alla fine avuto luogo.

2) L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché l'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 5, della sesta direttiva 77/388 devono essere interpretati nel

[Vai all'Indice](#)

sensu che una società holding mista il cui intervento nella gestione delle sue controllate sia frequente non è autorizzata a detrarre l'imposta sul valore aggiunto assolta a monte sulla commissione pagata a un ente creditizio per l'organizzazione e la predisposizione di un prestito obbligazionario destinato ad effettuare investimenti in un settore determinato, qualora tali investimenti non abbiano alla fine avuto luogo e il capitale ottenuto mediante tale prestito sia stato integralmente versato alla società controllante del gruppo sotto forma di un prestito.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233583&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4773516>

Conclusioni dell'avvocato generale Uliane Kokott presentate il 14 maggio 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226502&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4773516>

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 novembre 2020, C-787/18, *Skatteverket contro Sögård Fastigheter AB*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Högsta förvaltningsdomstolen*

Rinvio pregiudiziale – Normativa nazionale che prevede la rettifica delle detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) da parte di un soggetto passivo diverso da quello che ha inizialmente effettuato la detrazione – Vendita a singoli da parte di una società di un immobile dato in locazione da tale società nonché dalla società precedentemente proprietaria – Fine dell'assoggettamento all'IVA all'atto della vendita dell'immobile a dei singoli.

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale la quale, pur prevedendo, sulla base dell'articolo 188, paragrafo 2, di tale

direttiva, che il cedente di un bene immobile non è tenuto a procedere alla rettifica di una detrazione dell'imposta sul valore aggiunto effettuata a monte in una situazione in cui il cessionario utilizzerà tale bene immobile solo per operazioni che danno diritto a detrazione, impone altresì al cessionario di procedere alla rettifica di tale detrazione per la restante durata del periodo di rettifica, qualora egli ceda, a sua volta, il bene immobile di cui trattasi ad un terzo che non lo utilizzerà per operazioni siffatte.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234381&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4773516>

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 dicembre 2020 C-488/18 *Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen contro Golfclub Schloss Igling e.V.* (Corte tributaria federale, Germania)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesfinanzhof* (Corte tributaria federale, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) – Esenzione di “talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica” – Effetto diretto – Nozione di “organismi senza fini di lucro”

1) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che non è dotato di effetto diretto, con la conseguenza che, se la legislazione di uno Stato membro che traspone tale disposizione esenta dall'imposta sul valore aggiunto soltanto un numero limitato di prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, detta disposizione non può essere direttamente invocata dinanzi ai giudici nazionali, da un organismo senza fini di lucro, per ottenere l'esenzione di altre prestazioni strettamente

[Vai all'Indice](#)

connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica che tale organismo fornisce alle persone che praticano dette attività e che tale normativa non esenta.

2) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112 dev'essere interpretato nel senso che la nozione di organismo senza fini di lucro», ai sensi di tale disposizione, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione, la quale esige che, in caso di scioglimento di tale organismo, quest'ultimo non possa distribuire ai suoi membri gli utili che ha realizzato e che superano le quote di capitale versate da detti membri nonché il valore corrente dei contributi in natura dagli stessi conferiti.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=235348&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Gerard Hogan presentate il 7 novembre 2019:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=220367&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

Libertà di stabilimento

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 ottobre 2020, C-558/19, *Impresa Pizzarotti & C-SPA Italia Sucursala Cluj contro Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunalul Cluj* (Tribunale superiore di Cluj, Romania)

Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 e 63 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Determinazione del reddito imponibile delle società – Soggetti che si trovano in una situazione di

interdipendenza – Beneficio straordinario concesso da una succursale residente ad una società non residente – Rettifica dei redditi imponibili della succursale di una società non residente – Mancata rettifica dei redditi imponibili in caso di beneficio identico concesso dalla sua succursale ad una società residente – Principio di libera concorrenza – Restrizione alla libertà di stabilimento – Giustificazione – Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri – Proporzionalità

L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale un trasferimento di risorse finanziarie effettuato da una succursale residente in favore della società madre stabilita in un altro Stato membro può essere riclassificato come operazione che genera entrate, con la conseguente applicazione obbligatoria delle norme in materia di prezzi di trasferimento, mentre, qualora la medesima operazione fosse stata effettuata tra una succursale e una società madre entrambe stabilite nel medesimo Stato membro, tale operazione non sarebbe stata qualificata allo stesso modo e dette norme non sarebbero state applicate.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=232156&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14718418#ctx1>

Unione doganale

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 novembre 2020, C-775/19, *5th AVENUE Products Trading GmbH contro Hauptzollamt Singen*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Finanzgericht Baden-Württemberg*

Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice

[Vai all'Indice](#)

doganale comunitario – Articolo 29, paragrafi 1 e 3, lettera a) – Articolo 32, paragrafi 1, lettera c), e 5, lettera b) – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 157, paragrafo 2 – Determinazione del valore in dogana – Valore di transazione delle merci importate – Nozione di “condizione della vendita” – Pagamento effettuato come contropartita della concessione di un diritto di distribuzione esclusiva

L'articolo 29, paragrafi 1 e 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, dev'essere interpretato nel senso che un pagamento, effettuato per un periodo limitato, dall'acquirente di merci importate al loro venditore, come contropartita della concessione, da parte di quest'ultimo, di un diritto di distribuzione esclusiva di tali merci su un determinato territorio, e calcolato sul fatturato realizzato su tale territorio, deve essere incluso nel valore in dogana di dette merci.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233921&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4636474>

Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 dicembre 2020 C-44/19 *Repsol Petróleo, SA contro Administración General del Estado*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal Supremo* (Corte suprema, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Articolo 21, paragrafo 3 – Assenza di fatto generatore d'imposta – Consumi di prodotti energetici all'interno dello stabilimento in cui tali

prodotti sono stati fabbricati, effettuati per la produzione di prodotti energetici finali, in occasione dei quali si ottengono anche, inevitabilmente, prodotti non energetici

L'articolo 21, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno stabilimento che produce prodotti energetici destinati ad essere utilizzati come combustibile o carburante consumi prodotti energetici che ha esso stesso prodotto e, con tale processo, ottenga altresì, inevitabilmente, prodotti non energetici da cui è tratto un valore economico, la parte del consumo dalla quale si ottengono tali prodotti non energetici non rientra nell'eccezione al fatto generatore d'imposta sui prodotti energetici, prevista da tale disposizione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=234924&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 23 aprile 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=225540&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

[Vai all'Indice](#)

Area Penale

Cooperazione giudiziaria in materia penale

Sentenza della corte (Quarta Sezione), 24 settembre 2020, C-195/20 PPU, XC, con l'intervento di: *Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesgerichtshof* (Corte federale di giustizia, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Effetti della consegna – Articolo 27 – Eventuali azioni penali per altri reati – Regola della specialità

L'articolo 27, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev'essere interpretato nel senso che la regola della specialità di cui al paragrafo 2 di tale articolo non osta a una misura restrittiva della libertà adottata nei confronti di una persona oggetto di un primo mandato d'arresto europeo a causa di fatti diversi da quelli posti a fondamento della sua consegna in esecuzione di tale mandato e anteriori a tali fatti, qualora tale persona abbia lasciato volontariamente il territorio dello Stato membro di emissione del primo mandato e sia stata consegnata al medesimo, in esecuzione di un secondo mandato d'arresto europeo emesso successivamente a detta partenza ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, a condizione che, in relazione al secondo mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di quest'ultimo abbia dato il proprio assenso all'estensione dell'azione

penale ai fatti che hanno dato luogo alla suddetta misura restrittiva della libertà.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=231565&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10873387#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 6 agosto 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=229601&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=10873387#ctx1>

Vai
all'Indice

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1 ottobre 2020, C-603/19, *nel procedimento penale a carico di TG, UF, con l'intervento di: Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Špecializovaný trestný súd* (Corte penale specializzata, Slovacchia)

Rinvio pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Articolo 325 TFUE – Procedimento penale riguardante reati in materia di frode alle sovvenzioni finanziate parzialmente mediante il bilancio dell'Unione europea – Diritto nazionale che non consente agli organi dello Stato di ottenere, nell'ambito di un procedimento penale, il recupero delle sovvenzioni a titolo di risarcimento del danno causato dai reati

1) L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non si applica alle persone giuridiche, né allo Stato, anche qualora il diritto nazionale conferisca loro la qualità di danneggiato nell'ambito del procedimento penale.

2) L'articolo 325 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni di diritto nazionale, come interpretate nella giurisprudenza nazionale, in forza delle quali, nell'ambito di un procedimento penale, lo Stato non può agire per il risarcimento del danno causatogli da un comportamento fraudolento dell'imputato avente come effetto una malversazione a danno del bilancio dell'Unione europea, e non dispone, nell'ambito di tale procedimento, di nessun'altra azione che gli consenta di far valere un diritto nei confronti dell'imputato, purché, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, la normativa nazionale preveda procedimenti efficaci che consentano il recupero dei contributi del bilancio dell'Unione europea indebitamente percepiti.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=231843&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14718418#ctx1>

Sentenza della corte (Grande Sezione) 24 novembre 2020, C-510/19, *procedimento penale a carico di AZ*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *hof van beroep te Brussel* (Corte d'appello di Bruxelles, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 2 – Nozione di “autorità giudiziaria dell'esecuzione” – Articolo 27, paragrafo 2 – Regola della specialità – Articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e

paragrafo 4 – Deroga – Azione penale per un “reato diverso” da quello che ha motivato la consegna – Assenso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione – Assenso del pubblico ministero dello Stato membro di esecuzione.

1) La nozione di autorità giudiziaria dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione che deve essere interpretata nel senso che comprende le autorità di uno Stato membro che, pur non essendo necessariamente giudici o organi giurisdizionali, partecipano all'amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro, agiscono in modo indipendente nell'esercizio di funzioni inerenti all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo ed esercitano le loro funzioni nell'ambito di una procedura che rispetta i requisiti derivanti da una tutela giurisdizionale effettiva.

2) L'articolo 6, paragrafo 2, nonché l'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che il procuratore di uno Stato membro che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia, può ricevere, nell'ambito dell'esercizio del suo potere decisionale, istruzioni individuali da parte del potere esecutivo non costituisce un'autorità giudiziaria dell'esecuzione, ai sensi di tali disposizioni.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=234203&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=4636474>

Conclusioni dell'avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona presentate il 25 giugno 2020:

[Vai all'Indice](#)

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227733&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4636474>

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2020, C-416/20, PPU *TR*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg* (Tribunale superiore del Land, Amburgo, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d'arresto europeo – Articolo 4 bis, paragrafo 1 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativa – Eccezioni – Esecuzione obbligatoria – Pena pronunciata in contumacia – Fuga dell'imputato – Direttiva (UE) 2016/343 – Articoli 8 e 9 – Diritto di presenziare al processo – Requisiti in caso di condanna in contumacia – Verifica al momento della consegna della persona condannata

L'articolo 4 bis della decisione quadro 2009/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev'essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora l'interessato abbia ostacolato la sua citazione personale e non sia comparso personalmente al processo a causa della sua fuga nello Stato membro dell'esecuzione, per il solo motivo che essa non dispone dell'assicurazione che, in caso di consegna allo Stato membro emittente, il diritto a un nuovo processo, come definito agli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di

presenziare al processo nei procedimenti penali, sarà rispettato.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=235721&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Evgeni Tanchev presentate il 10 dicembre 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=235362&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020, C-354/20, PPU *L e P*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Rechtbank Amsterdam* (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 6, paragrafo 1 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 47, secondo comma – Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale – Carenze sistemiche o generalizzate – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Presa in considerazione di eventi accaduti dopo l'emissione del mandato d'arresto europeo di cui trattasi – Obbligo dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione di verificare in modo concreto e preciso la sussistenza di motivi seri e comprovati per ritenere che l'interessato corra un rischio reale di violazione del suo diritto a un processo equo in caso di consegna

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno

[Vai all'Indice](#)

2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che, qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo disponga di elementi che testimonino carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l'indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro di emissione di tale mandato d'arresto, che esistevano al momento dell'emissione di quest'ultimo o che si sono verificate successivamente a tale emissione, detta autorità non può negare la qualità di autorità giudiziaria emittente» all'organo giurisdizionale che ha emesso detto mandato d'arresto e non può presumere che sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che tale persona, in caso di consegna a quest'ultimo Stato membro, corra un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un processo equo, sancito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, senza effettuare una verifica concreta e precisa che tenga conto, in particolare, della situazione individuale di detta persona, della natura del reato di cui trattasi e del contesto fattuale nel quale si inserisce detta emissione, ivi comprese le dichiarazioni di autorità pubbliche che possano interferire nel trattamento da riservare a un caso individuale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=235719&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona presentate il 12 novembre 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=233587&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 dicembre 2020, C-584/19, *Procedimento penale a carico di A e a*.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Landesgericht für Strafsachen Wien* (Tribunale del Land in materia penale di Vienna, Austria)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Ordine europeo di indagine – Direttiva 2014/41/UE – Articolo 1, paragrafo 1 – Articolo 2, lettera c), punti i) e ii) – Nozioni di “autorità giudiziaria” e di “autorità di emissione” – Ordine europeo di indagine emesso dalla procura di uno Stato membro – Indipendenza nei confronti del potere esecutivo

L'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale, devono essere interpretati nel senso che rientra nelle nozioni di autorità giudiziaria» e di autorità di emissione», ai sensi delle disposizioni sopra citate, il pubblico ministero di uno Stato membro o, più in generale, la procura di uno Stato membro, indipendentemente dal rapporto di subordinazione legale che potrebbe esistere tra tale pubblico ministero o tale procura e il potere esecutivo di tale Stato membro, e dall'esposizione di detto pubblico ministero o di detta procura al rischio di essere soggetti, direttamente o indirettamente, ad ordini o istruzioni individuali da parte del predetto potere, nell'ambito dell'adozione di un ordine europeo di indagine.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=235181&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona presentate il 16 luglio 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=228705&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

[Vai all'Indice](#)

[g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TUE/jurisdoc/summary/?uri=CELEX:2020121701001_1&as=judgments&cid=1227854#ctx1)

Estradizione di un cittadino dell'Unione verso uno Stato terzo

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020, C-398/19, *BY contro Generalstaatsanwaltschaft Berlin*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Kammergericht Berlin* (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell'Unione europea – Articoli 18 e 21 TFUE – Estradizione di un cittadino dell'Unione verso uno Stato terzo – Persona che ha acquisito la cittadinanza dell'Unione dopo aver trasferito il centro dei propri interessi nello Stato membro richiesto – Ambito di applicazione del diritto dell'Unione – Divieto di estradizione applicato unicamente nei confronti dei propri cittadini – Restrizione della libera circolazione – Giustificazione fondata sulla prevenzione dell'impunità – Proporzionalità – Informazione dello Stato membro del quale la persona reclamata ha la cittadinanza – Obbligo per gli Stati membri, richiesto e di origine, di domandare allo Stato terzo richiedente di trasmettere il fascicolo penale – Insussistenza

1) Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi si applicano alla situazione di un cittadino dell'Unione europea, che ha la cittadinanza di uno Stato membro e soggiorna nel territorio di un altro Stato membro ed è oggetto di una domanda di estradizione rivolta a quest'ultimo Stato da uno Stato terzo, anche qualora il suddetto cittadino abbia trasferito il centro dei propri interessi in tale altro Stato membro in un momento in cui non aveva ancora lo status di cittadino dell'Unione.

2) Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, qualora lo Stato

membro di cui ha la cittadinanza la persona reclamata – cittadino dell'Unione oggetto di una domanda di estradizione presentata da uno Stato terzo a un altro Stato membro – sia stato informato da quest'ultimo Stato dell'esistenza di tale domanda, né l'uno né l'altro di tali Stati membri è tenuto a chiedere allo Stato terzo richiedente di trasmettere una copia del fascicolo penale al fine di consentire allo Stato membro di cui la suddetta persona ha la cittadinanza di valutare la possibilità di esercitare esso stesso l'azione penale nei confronti di tale persona. Purché abbia debitamente informato lo Stato membro di cui la stessa persona ha la cittadinanza dell'esistenza della domanda di estradizione, di tutti gli elementi di diritto e di fatto comunicati dallo Stato terzo richiedente nell'ambito di tale domanda, nonché di ogni cambiamento della situazione in cui la persona reclamata si trova, rilevante ai fini di un'eventuale emissione di un mandato d'arresto europeo nei suoi confronti, lo Stato membro richiesto può estradare detta persona senza essere tenuto ad attendere che lo Stato membro di cui essa ha la cittadinanza rinunci, con una decisione formale, all'emissione del suddetto mandato d'arresto, riguardante quanto meno i medesimi fatti menzionati nella richiesta di estradizione, se quest'ultimo Stato membro si astenga dal procedere alla summenzionata emissione entro un termine ragionevole che gli è stato accordato a tal fine dallo Stato membro richiesto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie.

3) Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che lo Stato membro che ha ricevuto da uno Stato terzo una domanda di estradizione, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, di un cittadino dell'Unione, che ha la cittadinanza di un altro Stato membro, non è tenuto a rifiutare l'extradizione e ad esercitare esso stesso l'azione penale allorché il suo diritto nazionale glielo consente.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=235710&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854#ctx1>

[Vai all'Indice](#)

Conclusioni dell'Avvocato generale Gerard Hogan presentate il 24 settembre 2020:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=231583&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1227854>

[Vai all'Indice](#)

Parte II - *Questioni pendenti*

[Vai
all'Indice](#)

Area Civile

Protezione internazionale

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesverwaltungsgericht* (Germania) il 18 ottobre 2019 – *Bundesrepublik Deutschland / SE* (Causa C-768/19)

Questioni pregiudiziali

Se nel caso di un richiedente asilo, il quale – prima del compimento della maggiore età del figlio appartenente al nucleo familiare costituito nel paese di origine e al quale, a seguito della domanda di protezione internazionale presentata prima di diventare maggiorenne, è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dopo il raggiungimento della maggiore età (in prosieguo: il «beneficiario di protezione») – è entrato nello Stato membro ospitante del beneficiario di protezione e ivi ha anch'egli presentato una domanda di protezione internazionale (in prosieguo: il «richiedente asilo»), con riferimento a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento di un diritto alla concessione della protezione sussidiaria derivato dal beneficiario di protezione sussidiaria rinvia all'articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95/UE 1, sia rilevante, in merito alla questione se il beneficiario di protezione sia un «minore» ai sensi dell'articolo 2, lettera j), terzo trattino, della medesima direttiva, il momento della decisione riguardante la domanda di asilo del richiedente asilo oppure un momento precedente, ovvero il momento in cui:

a) è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria al beneficiario della stessa;

b) il richiedente asilo ha presentato la propria domanda di asilo;

c) il richiedente asilo ha fatto ingresso nello Stato membro ospitante, oppure

d) il beneficiario di protezione ha presentato la propria domanda di asilo.

Nel caso in cui

a) sia determinante il momento della presentazione della domanda:

Se occorre tener conto della richiesta di protezione scritta, orale o espressa in altra forma di cui sia venuta a conoscenza l'autorità nazionale competente per la domanda di asilo (richiesta di asilo) o della domanda di protezione internazionale formalmente presentata.

b) sia determinante il momento di ingresso del richiedente asilo nello Stato membro ospitante o il momento di presentazione della domanda di asilo da parte di quest'ultimo:

Se rilevi anche la circostanza se in quel momento non fosse ancora stata adottata una decisione sulla domanda di protezione di colui che in un momento successivo sarebbe stato riconosciuto come beneficiario di protezione.

a) Quali requisiti si debbano porre nella situazione descritta nella prima questione affinché si possa considerare il richiedente asilo un «familiare» [articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95] che «si trova nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale» in cui si trova la persona a cui è stata riconosciuta la protezione internazionale e con la quale il nucleo familiare era «già costituito nel paese di origine». Se ciò presupponga, in particolare, che sia stata ristabilita la vita familiare tra il beneficiario di protezione e il richiedente asilo ai sensi dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, o se sia sufficiente la mera presenza contemporanea del beneficiario di protezione sussidiaria e del richiedente asilo nello Stato membro ospitante. Se un genitore vada considerato un familiare

[Vai all'Indice](#)

anche quando, a seconda delle circostanze del singolo caso, l'ingresso nello Stato membro ospitante non fosse mirato a esercitare effettivamente la responsabilità di cui all'articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95 nei confronti di un soggetto ancora minore e non coniugato a cui sia stata concessa protezione internazionale.

b) Qualora si debba rispondere alla questione sub 3.a) nel senso che occorre che sia ripresa nello Stato membro ospitante la vita familiare tra il beneficiario di protezione e il richiedente asilo ai sensi dell'articolo 7 della Carta, se sia rilevante in quale momento tale rapporto sia stato ristabilito. In particolare, se sia rilevante il fatto che la vita familiare sia stata ristabilita entro un determinato lasso di tempo dall'ingresso del richiedente asilo nello Stato membro ospitante, al momento della presentazione della domanda del richiedente asilo o nel momento in cui il beneficiario di protezione era ancora minore.

Se, per un richiedente asilo, la qualità di familiare ai sensi dell'articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95 venga meno al raggiungimento della maggiore età del beneficiario di protezione e con il conseguente venir meno della responsabilità nei confronti di un soggetto minore e non coniugato. In caso di risposta in senso negativo: se tale qualità di familiare (con i diritti ad essa connessi) sia mantenuta oltre tale momento senza limiti temporali o se essa venga meno dopo un determinato periodo (in caso affermativo, quale) o al verificarsi di determinati eventi (in caso affermativo, quali).

1 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

Conclusioni dell'Avvocato generale Gerard Hogan presentate il 25 marzo 2021:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239281&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3141035>

Area Lavoro

Lavoro a tempo determinato

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 3 aprile 2019 – *YT e a. / Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania* (Causa C-282/19)

Questioni pregiudiziali:

Se il diverso trattamento riservato ai soli insegnanti di religione cattolica, quali gli istanti, costituisca discriminazione per motivi religiosi, ai sensi dell'art. 21 della Carta di Nizza e della direttiva 2000/78/CE¹ ovvero se la circostanza che [l']idoneità già in possesso del lavoratore possa essere revocata sia ragione giustificatrice idonea perché solo gli insegnanti di religione cattolica, quali gli istanti, siano trattati diversamente dagli altri docenti, non beneficiando di alcuna misura ostativa prevista dalla Clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato stipulato il 18 marzo 1999, figurante nell'allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato² ;

in ipotesi di ritenuta sussistenza di discriminazione diretta, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lett. a) della direttiva 2000/78/CE, per motivi religiosi (art. 1), nonché ai sensi della Carta di Nizza, deve interrogarsi la Corte circa gli strumenti che questo giudice può adoperare per eliminarne le conseguenze, tenuto conto che tutti i docenti diversi dagli insegnanti di religione cattolica sono stati destinatari del piano straordinario di assunzioni di cui alla l. 107/15, ottenendo la immissione in ruolo con conseguente contratto di lavoro a tempo indeterminato, e, dunque, se questo giudice debba costituire un rapporto di lavoro a tempo

indeterminato con la Amministrazione convenuta;

se la clausola 5 dell'accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70/CE debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi, in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato qualora il rapporto di lavoro perduri oltre una data precisa, non sono applicabili al settore scuola, con specifico riferimento ai docenti di religione cattolica, in modo tale da consentire una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo di tempo indefinito; in particolare se possa costituire ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, la necessità d'intesa con l'ordinario diocesano, ovvero, di contro, debba ritenersi una discriminazione vietata ai sensi dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

in ipotesi di risposta positiva al quesito sub 3 se l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la clausola 4 dell'accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70/CE e/o l'art. 1 della direttiva 2000/78/CE consentano la disapplicazione [delle] norme che impediscono la conversione automatica di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato qualora il rapporto di lavoro perduri oltre una data precisa.

¹ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia

di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

2 GU 1999, L 175, pag. 43.

Conclusioni dell'Avvocato generale Evgeni Tanchev presentate il 18 marzo 2021:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239010&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3141035>

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Landesgericht Linz* (Austria) il 25 febbraio 2020 – *Land Oberösterreich / KV* (Causa C-94/20)

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 11 della direttiva 2003/109/CE debba essere interpretato nel senso che osti ad una disciplina nazionale, come quella dell'articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell'*oberösterreichisches Wohnbauförderungsgesetz* (oöWFG), che riconosce ai cittadini dell'Unione, ai cittadini di uno Stato del SEE e ai familiari ai sensi della direttiva 2004/38/CE una prestazione sociale sotto forma di indennità di alloggio senza richiedere la prova di conoscenze linguistiche, mentre esige, nei confronti di cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE, il possesso di conoscenze di base della lingua tedesca da comprovarsi secondo modalità determinate, laddove detta indennità di alloggio sia diretta ad alleviare oneri insostenibili per spese abitative, ma il minimo vitale (comprese le esigenze abitative) sia garantito anche mediante altra prestazione sociale (garanzia di risorse minime in base al fabbisogno a norma dell'*oberösterreichisches Mindestsicherungsgesetz*), riconosciuta alle persone in situazioni di disagio sociale.

Se il divieto di «discriminazione diretta o indiretta» basata sulla «razza o l'origine etnica» ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2000/43/CE debba essere interpretato nel senso che osti ad una disciplina nazionale come quella dell'articolo 6, paragrafi 9 e 11,

dell'oöWFG che riconosce ai cittadini dell'Unione, ai cittadini di uno Stato del SEE e ai familiari ai sensi della direttiva 2004/38/CE, una prestazione sociale (indennità di alloggio a norma dell'oöWFG) senza richiedere la prova di conoscenze linguistiche, mentre esige, nei confronti di cittadini di paesi terzi (compresi i soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE), il possesso di conoscenze di base della lingua tedesca da comprovarsi secondo modalità determinate.

In caso di risposta negativa alla seconda questione:

Se il divieto di discriminazione fondata sull'origine etnica ai sensi dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che osti ad una disciplina nazionale come quella dell'articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell'oöWFG che riconosce ai cittadini dell'Unione, ai cittadini di uno Stato del SEE e ai familiari ai sensi della direttiva 2004/38/CE una prestazione sociale (indennità di alloggio a norma dell'oöWFG) senza richiedere la prova di conoscenze linguistiche, mentre esige, nei confronti di cittadini di paesi terzi (compresi i soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE), il possesso di conoscenze di base della lingua tedesca da comprovarsi secondo modalità determinate.

[Vai all'Indice](#)

1 Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).

2 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).

3 Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU 2000, L 180, pag. 22).

Conclusioni dell'Avvocato generale Gerard Hogan presentate il 2 marzo 2021:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238384&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3141035>

Area Tributaria

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Naczelny Sąd Administracyjny* (Polonia) il 22 novembre 2019 – G. Sp. z o.o. / *Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy* (Causa C-855/19)

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché l'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 non ostino ad una disposizione come quella dell'articolo 103, paragrafo 5a, della legge dell'11 marzo 2004, relativa all'imposta sui beni e sui servizi 2, la quale prevede che, in caso di acquisti intracomunitari di carburanti per motori, il soggetto passivo è tenuto, in assenza di una richiesta da parte del direttore dell'ufficio delle dogane, a calcolare e versare gli importi dell'imposta sul conto dell'amministrazione doganale competente per il pagamento delle accise:

a) entro 5 giorni dalla data in cui i beni sono stati introdotti nel luogo di ricevimento delle merci soggette ad accisa indicato nella relativa autorizzazione - qualora i beni siano oggetto di un acquisto intracomunitario, ai sensi della legge del 6 dicembre 2008 sui diritti d'accisa (ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym), da parte di un destinatario registrato, effettuato in regime di sospensione dell'accisa ai sensi delle disposizioni in materia di accise;

b) entro 5 giorni dalla data di introduzione di tali beni in un deposito fiscale nel territorio nazionale a partire dal territorio di un altro Stato membro;

c) nel momento del trasferimento di tali beni nel territorio nazionale – qualora i beni circolino al di fuori del regime di sospensione dell'accisa conformemente alle disposizioni in materia di accise.

Se l'articolo 69 della direttiva 2006/112/CE non osti ad una disposizione come quella dell'articolo 103, paragrafo 5a, dell'u.p.t.u., la quale prevede che, in caso di acquisti intracomunitari di carburanti per motori, il soggetto passivo è tenuto, in assenza di una richiesta da parte del direttore dell'ufficio delle dogane, a calcolare e versare gli importi dell'imposta sul conto dell'amministrazione doganale competente per il pagamento delle accise:

a) entro 5 giorni dalla data in cui i beni sono stati introdotti nel luogo di ricevimento delle merci soggette ad accisa indicato nella relativa autorizzazione - qualora i beni siano oggetto di un acquisto intracomunitario, ai sensi della legge del 6 dicembre 2008 sui diritti d'accisa, da parte di un destinatario registrato, effettuato in regime di sospensione dell'accisa ai sensi delle disposizioni in materia di accise;

b) entro 5 giorni dalla data di introduzione di tali beni in un deposito fiscale nel territorio nazionale a partire dal territorio di un altro Stato membro;

c) nel momento del trasferimento di tali beni nel territorio nazionale - qualora i beni circolino al di fuori del regime di sospensione dell'accisa conformemente alle disposizioni in materia di accise,

- interpretata nel senso che i succitati importi non costituiscono acconti provvisori sull'IVA ai sensi dell'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE.

[Vai all'Indice](#)

3) Se gli acconti provvisori sull'IVA ai sensi dell'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, non versati entro i termini, cessino di esistere giuridicamente alla scadenza del periodo d'imposta per il quale avrebbero dovuti essere versati.

1 GU 2006, L 347, pag. 1.

2 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Dz.U. - Gazzetta ufficiale polacca - del 2016, n. 710, e successive modifiche; in prosieguo: l'«u.p.t.u.»).

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 18 marzo 2021:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239007&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3141035>

Vai
all'Indice

Area Penale

Cooperazione giudiziaria in materia penale

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Procura della Repubblica di Trento (Italia) il 24 gennaio 2020 – *procedimento penale a carico di XK* (Causa C-66/20)

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii) della Direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all'ordine europeo di indagine penale¹, nella parte in cui prevede che possa essere considerata autorità emanante anche "qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale" prevedendo che però in tal caso "prima di essere trasmesso all'autorità di esecuzione, l'ordine di indagini europeo è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un ordine di indagini europeo ai sensi della presente direttiva, in particolare le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione", debba essere interpretato nel senso che consenta ad uno Stato membro di esonerare una autorità amministrativa dall'obbligo di far convalidare l'ordine di indagini europeo qualificandola come "autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 2 della Direttiva".

¹ GU 2014, L 130, pag. 1.

Conclusioni dell'Avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona presentate l'11 marzo 2021:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238743&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3141035>

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Apelativen sad Varna (Bulgaria) il 19 novembre 2019 – *Procedimento penale a carico di DR* (Causa C-845/19)

Questioni pregiudiziali:

Se la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU 2014, L 127, pag. 39, rettificata in GU 2014, L 138, pag. 114), e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea siano applicabili in riferimento ad un reato, il quale consista nella detenzione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio e che sia stato commesso da un cittadino bulgaro nel territorio della Repubblica di Bulgaria, qualora l'eventuale provento economico sia stato parimenti realizzato nella Repubblica di Bulgaria e si trovi in quest'ultima.

In caso di risposta affermativa alla prima questione: che cosa si debba intendere con la nozione di «vantaggio economico derivato (...) indirettamente (...) da reati», di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, e se un importo di denaro che sia stato rinvenuto e sequestrato nell'appartamento costituente l'abitazione della persona condannata e della sua famiglia, nonché nell'autovettura in uso alla persona condannata, possa costituire un provento siffatto.

[Vai all'Indice](#)

Se l'articolo 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa, quale quella di cui all'articolo 53, paragrafo 2, dell'NK della Repubblica di Bulgaria, la quale non preveda una confisca del «vantaggio economico derivato (...) indirettamente (...) da reati».

Se l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui all'articolo 306, paragrafo 1, punto 1, dell'NPK della Repubblica di Bulgaria, la quale consenta di confiscare a favore dello Stato un importo di denaro di cui si affermi che appartiene ad una persona diversa dall'autore del reato, senza che questa terza persona abbia la possibilità di intervenire quale parte nel procedimento e di ottenere un accesso diretto agli organi giurisdizionali.

Conclusioni dell'Avvocato generale Priit Pikamäe presentate il 24 marzo 2021:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239246&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3141035>

[Vai all'Indice](#)

Indice *cronologico* delle decisioni

[Vai
all'Indice](#)

Sentenza della corte (Ottava Sezione), 3 settembre 2020, C-356/19, *Delfly sp. z o.o. Contro Smartwings Poland sp. z o. o., già Travel Service Polska sp. z o.o.*

Sentenza della corte (Ottava Sezione), 3 settembre 2020, C-530/19, NM, *in qualità di commissario liquidatore della NIKI Luftfahrt GmbH, contro ON*

Sentenza della corte (Prima Sezione), 3 settembre 2020, C-186/19, *Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze contro Supreme Headquarters Allied Powers Europe*

Sentenza della corte (Prima Sezione), 3 settembre 2020, cause riunite C-84/19, C-222/19 e C-252/19, *Profi Credit Polska SA contro QJ (C 84/19), e BW contro DR (C 222/19), e QL contro CG (C 252/19)*

Sentenza della corte (Quarta Sezione), 3 settembre 2020, cause riunite C-503/19 e C-592/19, *UQ (C 503/19), SI (C 592/19) contro Subdelegación del Gobierno en Barcelona*

Sentenza della corte (Quinta Sezione), 3 settembre 2020, C-719/18, *Vivendi SA contro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nei confronti di: Mediaset SpA*

Sentenza della corte (Grande Sezione), 8 settembre 2020, C-265/19, *Recorded Artists Actors Performers Ltd contro Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs, Enterprise and Innovation, Ireland, Attorney General*

Sentenza della corte (Prima Sezione), 9 settembre 2020, C-651/19, *JP contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides*

Sentenza della corte (Quinta Sezione), 9 settembre 2020, cause riunite C-674/18 e C-675/18, *EM contro TMD Friction GmbH (C 674/18), e FL contro TMD Friction EsCo GmbH (C 675/18)*

Sentenza della corte (Ottava Sezione), 10 settembre 2020, C-509/19, *BMW Bayerische Motorenwerke AG contro Hauptzollamt München*

Sentenza della corte (Sesta Sezione), 10 settembre 2020, C-738/19, *A contro B, C*

Sentenza della corte (Grande Sezione), 15 settembre 2020, cause riunite C-807/18 e C-39/19, *Telenor Magyarország Zrt. contro Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke*

Sentenza della corte (Nona Sezione), 16 settembre 2020, C-339/19, *SC Romenergo SA, Aris Capital SA contro Autoritatea de Supraveghere Financiară*

Sentenza della corte (Ottava Sezione), 16 settembre 2020, C-312/19, *XT contro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos*

Sentenza della corte (Ottava Sezione), 16 settembre 2020, C-528/19, *Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG contro Finanzamt Y*

Sentenza della corte (Ottava Sezione), 16 settembre 2020, C-674/19, *Skonis ir kvapas UAB contro Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, con l'intervento di: Vilniaus teritorinė muitinė*

Sentenza della corte (Quinta Sezione), 17 settembre 2020, C-806/18, *JZ*

Sentenza della corte (Seconda Sezione), 17 settembre 2020, C-791/18, *Stichting Schoonzicht contro Staatssecretaris van Financiën*

Sentenza della corte (Terza Sezione), 17 settembre 2020, C-540/19, *WV contro Landkreis Harburg*

Sentenza della corte (Grande Sezione), 22 settembre 2020, cause riunite C-724/18 e C-727/18, *Cali Apartments SCI (C 724/18), HX (C 727/18) contro Procureur général près la cour d'appel de Paris, Ville de Paris*

Sentenza della corte (Quarta Sezione), 23 settembre 2020, C-777/18, *WO contro Vas Megyei Kormányhivatal*

Sentenza della corte (Quarta Sezione), 24 settembre 2020, C-195/20 PPU, *XC, con l'intervento di: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof*

Sentenza della corte (Terza Sezione), 24 settembre 2020, C-223/19, *YS contro NK AG*

[Vai all'Indice](#)

Sentenza della corte (Prima Sezione), 30 settembre 2020, C-233/19, *B. contro Centre public d'action sociale de Liège*

Sentenza della corte (Prima Sezione), 30 settembre 2020, C-402/19, *LM contro Centre public d'action sociale di Seraing*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1 ottobre 2020, C-603/19, *nel procedimento penale a carico di TG, UF, con l'intervento di: Úrad špeciálnej prokuratúry, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce*

Sentenza della Corte dell'1 ottobre 2020, C-485/18, *Groupe Lactalis contro Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Ministre de l'Économie et des Finances*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2020 cause riunite C-245/19 e C-246/19, *État luxembourgeois contro B (C-245/19), e État luxembourgeois contro B, C, D, F.C., con l'intervento di: A (C-246/19)*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2020, C-181/19, *Jobcenter Krefeld – Widerspruchsstelle contro JD*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'8 ottobre 2020 C-657/19, *Finanzamt D contro E*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'8 ottobre 2020, C-644/19, *FT contro Universitatea Lucian Blaga Sibiu, GS e a., HS, Ministerul Educației Naționale*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 ottobre 2020, C-558/19, *Impresa Pizzarotti & C-SPA Italia Sucursala Cluj contro Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 ottobre 2020, C-568/19, *MO contro Subdelegación del Gobierno en Toledo*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 ottobre 2020, C-641/19, *nel procedimento EU contro PE Digital GmbH*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 ottobre 2020, C-681/18, *JH contro KG*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 ottobre 2020, C-529/19, *Möbel Kraft GmbH & Co. KG contro ML*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 ottobre 2020. cause riunite C-720/18 e C-721/18, *Ferrari SpA contro DU*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 ottobre 2020, C-637/19, *BY contro CX*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 ottobre 2020, C-243/19, *A contro Veselības ministrija*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 novembre 2020, C-287/19, *DenizBank AG contro Verein für Konsumenteninformation*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 novembre 2020, C-300/19, *UQ contro Marclean Technologies SLU*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 novembre 2020, C-433/19, *Ellmes Property Services Limited contro SP*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 novembre 2020, C-61/19, *Orange Romania SA contro Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 novembre 2020, C-734/19, *ITH Comercial Timișoara SRL contro Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București e Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 novembre 2020, C-42/19, *Sonaecom SGPS SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 novembre 2020, C-427/19, *Bulstrad Vienna Insurance Group“ AD contro Olympic Insurance Company Ltd*

[Vai all'Indice](#)

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 novembre 2020, C-299/19, *Techbau SpA contro Azienda Sanitaria Locale AL*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 novembre 2020, C-463/19, *Syndicat CFTEC du personnel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle contro Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 novembre 2020, C-519/19, *Ryanair DAC contro DelayFix*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 novembre 2020, C-147/19, *Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A. contro Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) e Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 novembre 2020, C-77/19, *Kaplan International colleges UK Ltd contro The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs*

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 novembre 2020, C-775/19, *5th AVENUE Products Trading GmbH contro Hauptzollamt Singen*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 novembre 2020, C-454/19, *Procedimento penale a carico di ZW*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 novembre 2020, C-238/19, *EZ contro Bundesrepublik Deutschland*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 novembre 2020, C-510/19, *procedimento penale a carico di AZ*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 novembre 2020, C-59/19, *Wikingerhof GmbH & Co. KG contro Booking.com BV*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 novembre 2020, Cause riunite C-225/19 e C-226/19, *R.N.N.S. e K.A. contro Minister van Buitenlandse Zaken*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 novembre 2020, C-799/19, *NI e a. contro Sociálna poisťovňa*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 novembre 2020, C-269/19, *Banca B. SA contro A.A.A.*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2020, C-303/19, *Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contro VR*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2020, C-372/19, *Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) contro Wearone.World BVBA e Wecandance NV*

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 novembre 2020, C-787/18, *Skatteverket contro Sögård Fastigheter AB*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'1 dicembre 2020 C-815/18 *Federatie Nederlandse Vakbeveging contro Van den Bosch Transporten BV e a.*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 dicembre 2020 C-44/19 *Repsol Petróleo, SA contro Administración General del Estado*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 dicembre 2020, C-584/19, *Procedimento penale a carico di A e a.*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 dicembre 2020 C-620/19 *Land Nordrhein-Westfalen contro D.-H. T. en tant que liquidateur de J & S Service UG*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 dicembre 2020, C-616/19, *M.S. e a. contro Minister for Justice and Equality*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 dicembre 2020 C-488/18 *Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen contro Golfclub Schloss Igling e.V. (Corte tributaria federale, Germania)*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 dicembre 2020 C-774/19 *A. B. e B. B. contro Personal Exchange International Limited*

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 17 dicembre 2020 C-346/19 *Bundeszentralamt für Steuern contro Y-GmbH*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020, C-354/20 PPU, *L e P*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020, C-398/19, *BY contro Generalstaatsanwaltschaft Berlin*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 dicembre 2020 C-801/19 *FRANCK d.d. Zagreb contro Ministarstvo financija Republike Hrvatske Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 dicembre 2020 C-218/19 *Adina Onofrei contro Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris e a.*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 dicembre 2020 C-710/19 *G. M. A. contro État belge*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2020, C-416/20, *PPU TR*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 dicembre 2020 C-607/19 *Husqvarna AB contro Lidl Digital International GmbH & Co. KG*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 dicembre 2020, C-656/19, *Bakati Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. contro Nemzeti Adó-és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2020 C-449/19 *WEG Tevesstraße contro Finanzamt Villingen-Schwenningen*